

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:		TRASPORTI (X):
GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag. 2	<i>In sede legislativa</i> Pag. 19
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX):		<i>In sede referente</i> » 20
<i>In sede referente</i>	» 2	<i>Svolgimento di interrogazioni</i> » 22
AFFARI COSTITUZIONALI (I):		AGRICOLTURA (XI):
<i>In sede referente</i>	» 4	<i>In sede referente</i> » 23
<i>In sede consultiva</i>	» 5	INDUSTRIA (XII):
AFFARI INTERNI (II):		<i>In sede consultiva</i> » 25
<i>In sede legislativa</i>	» 7	<i>In sede referente</i> » 27
GIUSTIZIA (IV):		LAVORO (XIII):
<i>In sede referente</i>	» 9	<i>In sede legislativa</i> » 28
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):		<i>In sede referente</i> » 28
<i>In sede legislativa</i>	» 10	IGIENE E SANITÀ (XIV):
<i>In sede referente</i>	» 12	<i>In sede referente</i> » 29
<i>Comitato pareri</i>	» 12	<i>In sede legislativa</i> » 32
FINANZE E TESORO (VI):		COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA » 32
<i>In sede referente</i>	» 14	
DIFESA (VII):		CONVOCAZIONI:
<i>In sede legislativa</i>	» 16	<i>Giovedì 18 ottobre 1973</i>
LAVORI PUBBLICI (IX):		<i>Affari costituzionali (I)</i> Pag. 33
<i>In sede referente</i>	» 18	<i>Giustizia (IV)</i> » 33
<i>In sede legislativa</i>	» 19	<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i> » 34
<i>In sede consultiva</i>	» 19	<i>Finanze e tesoro (VI)</i> » 34
		<i>Istruzione (VIII)</i> » 34
		<i>Agricoltura (XI)</i> » 34

Venerdì 19 ottobre 1973

Commissioni riunite (IX e X)	Pag. 35
Lavori pubblici (IX)	» 35

Martedì 23 ottobre 1973

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa	» 35
Affari esteri (III)	» 35

Mercoledì 24 ottobre 1973

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio	» 35
Commissioni riunite (V e XII)	» 35

GIUNTA DELLE ELEZIONI

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 12. — *Presidenza del Presidente GIOMO.*

Sostituzione di un deputato nel Collegio XVII (Ancnoa).

Essendosi reso vacante un seggio nella lista n. 1 (Partito Comunista Italiano) in seguito alla morte del deputato Giuliano De Laurentiis, la Giunta accerta che il candidato Guglielmo Mancinelli segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo Collegio.

Convalida di deputato subentrato.

La Giunta decide di proporre la convalida della elezione del deputato Andrea Galasso per il Collegio I (Torino).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

**ISTRUZIONE (VIII)
e LAVORI PUBBLICI (IX)****IN SEDE REFERENTE**

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 12. — *Presidenza del Presidente della IX Commissione DEGAN.* — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Lauricella, ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Bemporad.

Disegni e proposte di legge:

Programma di intervento ordinario per l'edilizia scolastica ed universitaria (2240);

Consiglio regionale della Lombardia: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (*Urgenza*) (1148);

Consiglio regionale della Basilicata: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1448);

Consiglio regionale del Piemonte: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1449);

Consiglio regionale della Toscana: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1620);

Consiglio regionale della Calabria: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1630);

Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1652);

Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-1977 (1654);

Consiglio regionale del Lazio: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1658);

Consiglio regionale dell'Abruzzo: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1762);

Consiglio regionale dell'Umbria: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1883);

Consiglio regionale delle Marche: Finanziamento, formazione ed esecuzione dei programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2099);

Consiglio regionale della Campania: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2163);

Programma di intervento straordinario per il riequilibrio delle strutture scolastiche del Paese e per le opere di nuova edilizia universitaria (2241);

(*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*).

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge n. 2240 e delle abbinare proposte di legge di iniziativa regionale, congiuntamente al disegno di legge n. 2241.

Il relatore per la VIII Commissione, Biasini, mette in primo luogo in rilievo la gravità del problema dell'edilizia scolastica soprattutto in conseguenza dell'espansione del-

la scolarità nel periodo 1965-71, che ha fatto registrare un aumento complessivo di 1.206.982 alunni con un incremento annuo di 240.000 alunni. Indicate le lacune più gravi che si registrano in alcune regioni, sottolinea l'entità dello sforzo che dovrà essere sostenuto, tenendo conto che nel periodo 1968-75 si prevede la necessità di realizzare circa 2.384.000 posti alunno per un importo che ascende a circa 2.500 miliardi; da tali dati resta escluso il fabbisogno per la scuola materna e per l'università.

Dopo aver illustrato nei particolari i provvedimenti all'ordine del giorno, l'onorevole Biasini sottolinea la necessità che, in questa prima fase di approccio al problema, le osservazioni di carattere orientativo e ricognitivo prevalgano su quelle decisionali nell'intento di individuare i punti sui quali qualsivoglia provvedimento legislativo dovrebbe articolarsi. A suo giudizio tali punti devono così individuarsi: esatta e documentata determinazione del fabbisogno e dell'entità dell'intervento realizzabile; necessità di distinguere tra un intervento ordinario che copra l'area dello sviluppo fisiologico della scolarità e uno straordinario legato alla situazione presente e passata; riconoscimento delle competenze regionali in materia e verifica della persistenza di un margine di intervento dello Stato nel campo straordinario; determinazione dei contenuti giuridici e delle procedure di intervento della nuova normativa sulla base delle esperienze maturate a seguito delle precedenti leggi.

Il relatore per la IX Commissione, Calvetti, ricorda che già dallo schema di disegno di legge predisposto in vista della programmazione dell'edilizia scolastica per il quinquennio 1972-76 da un gruppo di lavoro costituito dal ministro del bilancio presso il CENSIS (schema sostanzialmente recepito nel piano Giolitti) emergeva l'indicazione non solo dell'urgenza di intervenire nel settore ad evitare dannose soluzioni di continuità tra i nuovi interventi e quelli disposti ai sensi della legge n. 641, ma anche della necessità di impostare il nuovo strumento legislativo in termini prevalentemente finanziari da un lato e di principi direttivi dall'altro, in vista del trasferimento alle regioni delle responsabilità programmatica ed esecutiva nel campo dell'edilizia scolastica, fatta eccezione per quella universitaria. Se quindi possono ancora giustificarsi, in linea di massima, i criteri ispiratori del disegno di legge n. 2241 in ragione del carattere straordinario ed urgente degli interventi che esso prevede (e che forse andrebbe

ulteriormente precisato attraverso una più rigorosa delimitazione degli stessi), altrettanto non può dirsi per il disegno di legge n. 2240 che, disciplinando il programma di intervento ordinario, non può prescindere dal rispetto delle competenze spettanti alle regioni in materia e dalla necessità di fissare i principi entro i quali dovrà inquadrarsi la legislazione regionale.

Sottolinea quindi l'insufficienza delle somme stanziare dai due provvedimenti, tenuto anche conto dell'ampio arco di tempo in cui sono diluite, rilevando che ai fini di una attendibile valutazione del fabbisogno complessivo di posti alunno non può non tenersi conto anche delle carenze pregresse, del deperimento e della obsolescenza degli edifici esistenti, dell'esigenza di ridurre gli indici di affollamento e le gravi lacune esistenti a livello di scuola materna anche non statale, nonché dei costi relativi all'acquisizione dei suoli, all'apprestamento degli impianti accessori e delle attrezzature ed alla esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Rileva quindi che, contrariamente a quanto affermato in organi di stampa anche autorevoli, lo stato di attuazione della legge n. 641 del 1967 è abbastanza soddisfacente, specialmente in relazione al biennio 1967-68, soprattutto se si tiene conto dei tempi lunghi che purtroppo caratterizzano la spesa pubblica e degli intralci derivati alla elaborazione dei programmi ministeriali di intervento dalle frequenti crisi di governo. Osserva altresì che, mentre vanno confermati gli aspetti positivi che hanno caratterizzato la esperienza applicativa della legge n. 641 (programmazione periodica e assunzione degli oneri a carico dello Stato, che non dovrebbe però precludere un eventuale concorso degli enti locali), occorrerà cercare di porre rimedio agli aspetti negativi, consistenti soprattutto nella macchinosità delle procedure e nella difficoltà del reperimento delle aree, che costituiscono peraltro problemi più generali che vanno al di là dello specifico tema dell'edilizia scolastica.

Conclude formulando una serie di rilievi su singole disposizioni dei progetti in esame, che si riserva di approfondire in sede di esame degli articoli.

Il Presidente Degan rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)**IN SEDE REFERENTE**

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Bertoldi, il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Nucci ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Del Nero.

Disegno di legge:

Disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di navi e di aeromobili (*Parere della IV e della VII Commissione*) (1962).

(*Richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il relatore Olivi riferisce favorevolmente sul disegno di legge proponendo alla Commissione di richiederne alla Presidenza della Camera l'assegnazione in competenza legislativa.

Concordano, a nome dei rispettivi Gruppi, i deputati Galloni, Caruso, Ballardini; il deputato Roberti si riserva di esprimere l'orientamento del suo Gruppo.

La Commissione, quindi, delibera, con il consenso del rappresentante del Governo, di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione del disegno di legge in competenza legislativa.

Il Presidente Riz si riserva di trasmettere la relativa richiesta non appena avrà acquisito l'adesione di tutti i Gruppi.

Disegno e proposte di legge:

Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*) (303);

Barca ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (*Parere della II, della V e della VI Commissione*) (38);

di Nardo: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*) (111);

Gunnella ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini di un pubblico controllo (*Parere della II, della V e della VI Commissione*) (1475).

(*Esame e rinvio*).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bertoldi chiede alla Commissione di

volere rinviare la trattazione dei provvedimenti per consentire al Governo i necessari approfondimenti sul testo elaborato dal Comitato ristretto, che innova sostanzialmente il testo originario, al fine di delineare un comune orientamento con i ministri del tesoro e della riforma per la pubblica amministrazione.

Il deputato Caruso dichiara che il suo Gruppo non ha obiezioni di principio al rinvio purché questo sia breve e a tempo determinato, anche per non vanificare il pressante lavoro condotto a termine dal Comitato ristretto nei termini a suo tempo convenuti.

Sulla richiesta del Ministro Bertoldi per un rinvio di due settimane concordano il relatore Galloni e i deputati Ballardini, Del Penino e Roberti, il quale, peraltro, invita il Governo a fornire risposta sull'intero testo elaborato dal Comitato ristretto nonché sulla tabella relativa agli enti cui applicare la nuova disciplina.

Il Presidente Riz rinvia, pertanto, ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

Disegno di legge:

Norme integrative dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (2221).

(*Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il relatore Bressani riferisce ampiamente sul disegno di legge ricordando come già nella passata legislatura l'argomento abbia costituito oggetto d'esame da parte della Commissione. Propone, quindi, alla Commissione di voler richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione del provvedimento alla propria competenza legislativa, riservandosi in quella sede di svolgere ulteriori approfondimenti, anche al fine di valutare l'opportunità di introdurre talune modificazioni che si rendessero necessarie per una più adeguata interpretazione di alcune disposizioni.

Concordano con la proposta del relatore per l'assegnazione del disegno di legge in competenza legislativa, a nome dei rispettivi Gruppi, i deputati Galloni, Ballardini, Bozzi, Pazzaglia e Caruso.

Il deputato Lucifredi sottolinea l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge ed invita, pertanto, la Commissione a volerlo approvare senza emendamenti nel testo trasmesso dal Senato.

Dopo che il deputato Ballardini ha rilevato che l'urgenza di approvare il provvedimento, sulla quale ritiene che tutta la Commissione concordi, non contrasta con la possibilità di apportarvi quelle modificazioni che ne rendano più valida la interpretazione conformandola ai principi generali, la Commissione, all'unanimità, delibera di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento del disegno di legge alla propria competenza legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 10,15. —
Presidenza del Presidente RIZ.

Disegno e proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (2244);

Salvatore ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sull'indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fini di miglioramento delle strutture (617);

Marras ed altri: Norme di attuazione delle direttive della Comunità economica europea (CEE) nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agricole (1991);

(Parere alla XI Commissione).

Il deputato Galloni, premesso che la Presidenza della Camera non ha accolto la richiesta di competenza primaria avanzata dalla Commissione, si limita ad illustrare i provvedimenti in esame prevalentemente sotto il profilo della loro conformità alla Costituzione.

Dopo aver rilevato che il disegno e le proposte di legge sono dirette a dare attuazione alle direttive n. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 del Consiglio della Comunità europea per la riforma dell'agricoltura, concernenti, rispettivamente, l'ammodernamento delle aziende agricole, l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione delle terre a scopo di miglioramento delle strutture, nonché l'informazione socio-economica e la proliferazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura, ricorda i precedenti storici di tali direttive, dal « *memorandum* agricoltura '80 » alle proposte di direttive del 29 aprile 1970.

Pone, quindi, in rilievo le difficoltà di applicazione delle direttive soprattutto sotto il duplice profilo del loro adattamento alla

struttura socio-economica e del loro inserimento nella legislazione agraria dell'Italia in larga parte difforme per principi ed indirizzi. In proposito sottolinea che proprio la considerazione della necessità dell'adattamento alle strutture agricole e alla legislazione dei singoli Stati comunitari sconsiglia il ricorso all'emanazione di regolamenti — come tali direttamente applicabili all'interno dei paesi membri. — facendosi, invece, luogo all'adozione di direttive che comportano l'obbligo per gli Stati della Comunità di emanare, secondo le competenze dei rispettivi organi legislativi, le norme di ricezione, da sottoporre al controllo della Comunità e che consentono un margine di adattabilità in relazione alle esigenze particolari esistenti nell'ambito di ciascuno Stato.

Osserva, inoltre, che le direttive comunitarie appaiono ispirate a modelli socio-economici molto lontani da quelli italiani e che rispecchiano, peraltro, lo stato della legislazione già da tempo in atto in altri paesi, sulla quale si sofferma fornendo ampi dati comparati.

Quanto agli aspetti di più stretta competenza della I Commissione, osserva che essi possono ricondursi: sotto il profilo formale, alla conformità del disegno di legge alle direttive comunitarie e, sotto altro profilo, alla conformità dello stesso agli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Per quanto concerne il profilo formale, è necessario, a suo avviso, distinguere il giudizio di conformità di ordine sostanziale del disegno di legge alle direttive, che è di competenza esclusiva della Comunità economica, la quale ha già espresso un parere di massima positivo; e il giudizio formale in senso stretto implica, ai sensi degli articoli 17, 8 e 10, rispettivamente delle direttive n. 159, 160 e 161, che lo Stato italiano comunichi alla Comunità, oltre al progetto di legge di recezione, anche i testi delle disposizioni vigenti anteriormente alla emanazione delle direttive, unitamente ad una illustrazione del nesso esistente tra le misure della Comunità agraria. Poiché questi due ultimi documenti non risulta siano stati trasmessi alla Comunità e non appaiono irrilevanti anche sotto il profilo giuridico perché dovrebbero documentare e giustificare le ragioni del necessario adattamento in sede di recezione delle direttive alla realtà italiana, a suo avviso dovrebbe invitarsi il Governo a presentare al Parlamento almeno il secondo dei citati documenti, che rappresenta uno strumento formalmente necessario per consentire

alle Camere di esprimere, in sede di merito, il giudizio sul disegno di legge.

Per quanto riguarda la conformità del disegno di legge e delle proposte di legge ai principi dell'ordinamento costituzionale e particolarmente agli articoli 117 e 118 della Costituzione, osserva che il problema preliminare è quello se, ai sensi del citato articolo 117 sia competente ad emanare le norme di attuazione delle direttive comunitarie lo Stato ovvero la Regione. Ritiene che è lecito affermare in linea di principio che, sulla base dell'ordinamento costituzionale italiano, le leggi regionali possono adeguarsi direttamente, nella materia di competenza regionale, alle direttive comunitarie, anche senza una formale recezione delle direttive stesse da parte di una legge nazionale. Tuttavia, tutte le volte che le direttive comunitarie comportino, per essere applicate, sostanziali modificazioni dei principi fondamentali risultanti dalle leggi dello Stato, si pone la esigenza di una legge nazionale quadro di modificazione dei principi allo scopo di consentire alle leggi regionali la libera e sicura applicazione delle direttive comunitarie. L'applicazione delle direttive comunitarie in esame, quindi, proprio perché comportano modificazioni sostanziali ai principi fondamentali della legislazione italiana, richiedono la emanazione di una legge statale di principi, che, tuttavia, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, lasci intatta la competenza legislativa delle regioni alle quali soltanto spetta la normativa di dettaglio, resa necessaria dall'esigenza di adattamento delle direttive stesse alla realtà delle singole zone.

Alla stregua di tali considerazioni, il disegno di legge si discosta, a suo avviso, dall'articolo 117 là dove contiene una normativa di dettaglio e, in modo particolare, per quanto riguarda l'attuazione della direttiva n. 161, la cui materia rientra a doppio titolo nella competenza legislativa riservata alle regioni, e cioè come « agricoltura » e come « istruzione professionale ». Risultano, quindi, in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, le prescrizioni di cui agli articoli 43, 44, 45, 49 e 50, che potrebbero rimanere nel testo legislativo come norme dispositive soltanto nella ipotesi di carenza di attività legislativa e regionale e, pertanto, in ogni momento abrogabili e modificabili da leggi regionali che intendessero regolare la materia in maniera difforme ma pur sempre nell'ambito del triplice ordine di limitazioni rappresentato dalle direttive comunitarie, dalle norme di prin-

cipio della legislazione nazionale, dall'interesse nazionale o da quello di altre regioni.

Per quanto riguarda la conformità costituzionale del disegno di legge all'articolo 118 della Costituzione in ordine alla ripartizione delle competenze amministrative tra Stato e regioni in materia di applicazione delle direttive, osserva che sulla base della normativa vigente le regioni non dovrebbero avere alcuna competenza amministrativa diretta ma solo una competenza amministrativa delegata dal Ministero dell'agricoltura. In tal modo, peraltro, si avrebbe un incredibile squilibrio tra i poteri legislativi e i poteri amministrativi delle regioni in materia di attuazione delle norme comunitarie; infatti mentre da un lato le direttive comunitarie rappresentano, analogamente ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato semplici limiti e non impedimenti assoluti all'attività legislativa delle regioni, dall'altro l'articolo 4, lettera b) del decreto delegato sul trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni in materia di agricoltura e foreste, esclude in modo tassativo una competenza amministrativa delle regioni nell'applicazione delle direttive comunitarie sugli interventi sulle strutture agricole. A suo avviso viene violato nella lettera e nella sua stessa *ratio* l'articolo 118 della Costituzione, tanto più che l'articolo 17 della legge sulla finanza regionale riservando allo Stato le funzioni amministrative relative all'indirizzo e al coordinamento delle attività delle regioni, ha ritenuto di mantenere un parallelismo tra funzioni amministrative e potestà legislative. Pertanto il citato articolo 4 lettera b) del decreto delegato sul trasferimento delle funzioni amministrative, non può che essere interpretato nel senso che la competenza degli organi statali in applicazione delle direttive comunitarie per gli interventi sulle strutture agricole riguarda essenzialmente i poteri di indirizzo e di coordinamento. Non si può infatti impedire alla regione di dare applicazione spontanea alle direttive comunitarie con legge propria, emanata nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e, altresì, di dare esecuzione alle sue leggi mediante i conseguenti atti amministrativi.

Quanto alla tesi avanzata nel disegno di legge e che trae spunto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 1972, secondo la quale viene attribuito al Governo un potere amministrativo in materia di applicazione delle direttive comunitarie e alle regioni soltanto un potere amministrativo delegato ai

sensi dell'articolo 118 comma secondo della Costituzione, il relatore rileva che essa non sembra persuasiva perché si limita ad addurre un inconveniente alla competenza amministrativa regionale, quello cioè della impossibilità di un controllo sostitutivo dello Stato all'inerzia della regione.

Tuttavia l'inerzia della regione nell'applicazione amministrativa di una norma statale di attuazione di direttive comunitarie, lede l'interesse nazionale perché richiama la responsabilità in sede internazionale dello Stato per l'inadempienza e giustifica l'intervento dell'amministrazione centrale una volta che esso sia espressamente autorizzato dalla legge.

Nei casi invece di atti amministrativi delle regioni che siano difformi dalle norme comunitarie o dalle leggi nazionali o regionali rimangono fermi gli strumenti normali di controllo in sede giurisdizionale amministrativa italiana o in quella di controllo comunitario.

A suo avviso, anche in conformità delle indicazioni fornite nella già citata sentenza della Corte costituzionale, si deve proporre alla Commissione di merito la modificazione del disegno di legge n. 2244, nel senso dell'attribuzione alle regioni di ogni competenza amministrativa in sede di attuazione degli impegni comunitari, mentre si deve suggerire la introduzione di un apposito articolo nel quale prevedere che per tutti gli atti amministrativi in attuazione delle direttive comunitarie, il Governo, nell'esercizio dei suoi poteri di indirizzo e di coordinamento in conformità dell'articolo 17 della legge finanziaria regionale, fissa un termine per l'espletamento dell'atto, scaduto il quale esso si sostituisce per l'adempimento. Di conseguenza vengono abrogati l'articolo 4 lettera b) e l'articolo 13 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11. Di qui la necessità:

1) di modificare gli articoli da 2 a 5 del disegno di legge, nel senso che le spese ivi previste devono essere iscritte anziché nel bilancio del Ministero dell'agricoltura, nel fondo comune delle regioni di cui all'articolo 8 della legge finanziaria regionale per la successiva distribuzione alle regioni;

2) di modificare gli articoli 8 ultimo comma, 22 terzo comma, 23 ultimo comma, 34, 36 penultimo ed ultimo comma, 39 secondo e terzo comma, 41 primo e terzo comma, 42 primo comma e lettera c) secondo comma, 51 primo, secondo, quinto e ottavo comma, 52 primo e terzo comma, nel senso dell'attribuzione alla regione dei compiti spettanti al Ministero dell'agricoltura;

3) di sopprimere il secondo comma dell'articolo 53.

Il Presidente Riz rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo. Signorello, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Sarti, ed il Sottosegretario per l'interno, Lepre.

Disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per il finanziamento delle iniziative ed attività riguardanti l'«Anno nazionale del libro» (Parere della III, della V e della VIII Commissione) (1699).

(Discussione e approvazione).

Dopo che il relatore Cottone ha riferito favorevolmente sul provvedimento e dopo che il deputato Triva si è dichiarato ad esso contrario perché inidoneo a risolvere il problema del libro in Italia, interviene il Sottosegretario Sarti il quale nel manifestare la posizione favorevole del Governo osserva che il disegno di legge si inquadra in una politica culturale intesa a incentivare la domanda di libri attraverso una produzione selettiva.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli che sono singolarmente approvati senza modificazioni.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato.

Disegno di legge:

Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (Parere della V e della VIII Commissione) (2126).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Tantalo ricorda la insufficienza della legge n. 800 del 1967 a fronte delle benemerienze artistiche e promozionali degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche che hanno incrementato la domanda di consumo mu-

sicale, soprattutto tra i giovani. Si è, quindi, arrivati a un *deficit* progressivo dei bilanci nei quali le spese di personale incidono per oltre il 65 per cento sul totale delle spese ed assorbono più del doppio del contributo statale.

È pertanto necessario sia addivenire ad una ristrutturazione di tutto il settore, sia predisporre interventi straordinari di sistemazione finanziaria: in tali direttive si inquadra il disegno di legge che pur avendo carattere transitorio contiene all'articolo 1 la previsione di un organico provvedimento legislativo di riordinamento del settore da divenire operante con il 1° gennaio 1974.

Dopo essersi soffermato sull'articolato del provvedimento e sui meccanismi finanziari in esso previsti conclude dichiarandosi ad esso favorevole.

Il deputato Triva sottolinea che i rilievi alla legge n. 800 del 1967 sono stati avanzati fin dalla sua approvazione dal gruppo comunista, soprattutto per quanto riguarda la insufficienza finanziaria, rileva la inattendibilità dell'articolo 1 del disegno di legge nella parte in cui prevede per il 1° gennaio 1974 la operatività di un provvedimento di ristrutturazione del settore, dato che ancora a tutt'oggi tale provvedimento non è stato ancora presentato in Parlamento. Osserva, inoltre, che la previsione dell'articolo 1 è in contrasto con la disciplina dell'articolo 7 la quale presuppone per il 1974 il rimanere delle attuali precarie strutture del settore.

Ricorda quindi le numerose leggi settoriali di tamponamento finanziario anteriori alla legge n. 800 che ha istituito un nuovo ordinamento degli enti lirici e che ha sanato tutte le passività fino al 31 dicembre 1966. Il nuovo ordinamento però è fallito fin dal suo sorgere tanto è vero che la successiva legge n. 291 del 1970 si inserisce nelle già numerose leggi tampone con la mera previsione di un risanamento del disavanzo accumulato fino a tutto il dicembre 1968. Anche l'attuale disegno di legge si inserisce nella lunga serie di tali provvedimenti parziali che rinviando *sine die* una reale riforma del settore e pertanto è da respingere perché insufficiente in quanto continua ad eludere il problema di fondo di intraprendere una seria gestione della politica culturale e tende invece ad istituzionalizzare il disavanzo finanziario. Conclude auspicando un chiaro impegno politico della maggioranza per un esame approfondito di tutta la materia alla luce delle considerazioni svolte e al fine di un effettivo risanamento e ristrutturazione del settore.

Il deputato Mammi si dichiara perplesso sulla copertura finanziaria prevista dall'articolo 5 per cui prospetta la opportunità di un brevissimo rinvio per fugare all'interno della maggioranza tali dubbi. È comunque disponibile ad esprimere in seno alla Commissione le proprie perplessità.

Il deputato Zamberletti, ricordate le intese intercorse tra i gruppi di maggioranza per un rapido esame del provvedimento, osserva che le perplessità del deputato Mammi non sembrano infondate per cui, pur riaffermando l'impegno politico del gruppo democristiano per una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione, ritiene opportuno un brevissimo rinvio.

Il deputato Artali si dichiara favorevole al rinvio, purché brevissimo data la preoccupante situazione in cui versano gli enti lirici.

Il Ministro Signorello ricorda che il Governo, che pure ha avuto in passato perplessità sul provvedimento, è ora favorevole ad esso. Pertanto non concorda su un rinvio motivato dalla necessità di fugare dubbi in seno alla maggioranza a meno che il rinvio sia utilizzato da ciascun gruppo, come tale, per una riflessione al fine di arrivare ad un dibattito conclusivo. Il Governo peraltro ha il dovere di fare presente la insostenibile situazione degli enti lirici italiani in relazione anche ad impegni di carattere internazionale per cui sottolinea la necessità che un eventuale rinvio non sia superiore alle 24 ore.

Il deputato Poli ritiene che se ci sono perplessità da parte di taluni commissari esse devono essere dibattute in seno alla Commissione; è pertanto contrario al rinvio perché, dopo la posizione favorevole assunta dal Governo, esso è lesivo della Commissione.

Il deputato Cavaliere è contrario al rinvio dato che il Ministro ha manifestato la posizione favorevole del Governo per cui il dibattito non può che svolgersi in seno alla Commissione.

Il deputato Badini Confalonieri si dichiara contrario al rinvio in quanto ritiene logico dibattere i vari problemi del disegno di legge in seno alla Commissione la quale non può avere la funzione di avallare decisioni adottate al di fuori.

Il deputato Triva, ricordata la consapevolezza del gruppo comunista sulla urgenza del disegno di legge e sulla precarietà attuale degli enti lirici, osserva che un brevissimo rinvio potrebbe consentire l'emergere di una chiara volontà politica di volere affrontare i problemi di fondo della riforma.

Dopo che il deputato Bubbico si è associato alle considerazioni svolte dal deputato Zamberletti interviene il Presidente Cariglia il quale osserva che, come tutore di un democratico rapporto dialettico tra maggioranza e opposizione, non può aderire ad una richiesta di rinvio della discussione senza una chiara manifestazione dei relativi motivi; solo dopo una tale manifestazione può essere adottata una responsabile decisione. Ricordata inoltre la delicatezza del disegno di legge per il non indifferente onere che esso comporta per lo Stato e per la grave situazione del settore degli enti lirici ritiene che si possa al più addivvenire ad una breve sospensione della seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa alle 16,55).

Il deputato Badini Confalonieri ritiene necessario che siano chiarite le perplessità emerse in seno alla maggioranza su un provvedimento che tende ad ovviare alle difficoltà del settore risalenti alle responsabilità dei precedenti Governi di centro-sinistra. Critica poi l'attuale sistema che affida la responsabilità di gestione degli enti lirici agli enti locali lasciando allo Stato il puro compito di erogare i mezzi finanziari e di esercitare poteri di controllo meramente formali. In tale situazione è dunque necessario addivenire ad una ristrutturazione del settore, la quale però implica il preventivo risanamento degli attuali disavanzi al fine di potere valutare su un piano di parità le varie soluzioni ipotizzabili.

Il disegno di legge pertanto non è un provvedimento tampone a posteriori, ma piuttosto un mezzo per risanare definitivamente le gestioni degli enti lirici fino a tutto il 1973.

Il deputato Mammi osserva che se da un lato è opportuno che gli enti lirici continuino ad operare, dall'altro però non si può accettare che essi proseguano ad agire con il sistema attualmente in vigore. Il provvedimento accolla allo Stato un onere di 125 miliardi: con tale modalità di risanamento di tutti i deficit attuali si rinvia in realtà il problema di fondo del riordinamento degli enti lirici che presuppone necessariamente un procedimento di ridimensionamento. Ritiene pertanto necessario apportare delle modifiche al disegno di legge, rinviando la soluzione del problema della sanatoria dei debiti pregressi al momento della discussione del riordinamento e del ridimensionamento di tutto il settore. La perplessità di fondo quindi consiste nel dubbio di poter ristrutturare gli enti lirici

dopo averne sanato interamente i deficit di bilancio.

Il Ministro Signorello dichiara che il Ministro del tesoro ha prospettato l'esigenza dello slittamento della data di decorrenza dei mutui prevista dal secondo comma dell'articolo 6; ribadisce poi l'urgenza del provvedimento in relazione allo stato difficile, delicato e grave in cui versano le istituzioni liriche del Paese, nonché la ferma volontà del Governo di rispettare l'impegno a presentare il provvedimento di riordinamento del settore.

Il Presidente Cariglia ricorda che in base all'articolo 94 del regolamento gli emendamenti di carattere finanziario devono essere inviati per il parere alla V Commissione bilancio; rinvia pertanto il seguito della discussione a dopo l'espressione del parere.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il Presidente propone, e la Commissione approva, il seguente ordine del giorno per mercoledì 24 ottobre: in sede legislativa i provvedimenti nn. 2387, 1557, 2345; in sede referente i provvedimenti nn. 45, 1850, 1839, 420 e 950, nonché i provvedimenti nn. 72, 99, 171, 221, 369, 401, 506, 667, 703, 732, 1172, 1224, 1948.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,40.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 10,30. —
Presidenza del Presidente ORONZO REALE. —
Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Proposta di legge:

Senatore Coppola: Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2054).

(Richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Su proposta del deputato Sabbatini, alla quale aderiscono, a nome dei rispettivi gruppi, i deputati Felisetti, Coccia, Maria Eletta Martini ed il Presidente Reale, la Commissione delibera, con l'assenso del rappresen-

tante del Governo, di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Il Presidente avverte che la richiesta sarà inoltrata non appena gli sarà comunicato l'assenso dei rappresentanti degli altri gruppi.

Proposta di legge:

Lospinoso Severini: Riconoscimento del servizio prestato dai magistrati presso altre amministrazioni dello Stato (Parere della I e della V Commissione) (1322).

(Esame e rinvio).

Il relatore Castelli illustra la portata della proposta di legge, tendente al riconoscimento, ai soli fini economici, del servizio prestato dai magistrati in altre carriere dello Stato prima dell'ingresso in magistratura. Raccomanda l'approvazione del progetto di legge, proponendo di richiederne il trasferimento in sede legislativa.

Il sottosegretario Pennacchini, premesso che il Governo non nutre obiezioni di fondo sulla proposta di legge, sottolinea la necessità di armonizzare il testo in esame con la normativa generale in materia e di reperire la copertura finanziaria. Non si oppone pertanto al passaggio in sede deliberante, riservandosi peraltro sin d'ora di richiedere la rimessione in Assemblea ove le suindicate esigenze non venissero soddisfatte.

I deputati Felisetti e Maria Eletta Martini aderiscono alla proposta del relatore, mentre il deputato Coccia si riserva di comunicare in altra seduta il parere del gruppo comunista al riguardo.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disegno di legge:

Modificazioni alle leggi sulle corti di assise (903).

(Richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Su proposta del deputato Castelli, alla quale aderiscono, a nome dei rispettivi gruppi, i deputati Coccia, Felisetti, Maria Eletta Martini ed il Presidente Reale, la Commissione delibera, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, di richiedere il trasferimento in sede legislativa del progetto di legge.

Il Presidente avverte che la richiesta sarà inoltrata alla Presidenza della Camera non appena perverrà l'assenso dei rappresentanti degli altri gruppi.

In fine di seduta il Presidente comunica che il deputato Coccia ha proposto di richie-

dere che il ministro di grazia e giustizia fornisca chiarimenti alla Commissione sulle misure adottate per dare piena ed immediata attuazione alla legge 11 agosto 1973, n. 533, recante nuove norme processuali sulle controverse di lavoro.

Dopo gli interventi dei deputati Felisetti, Castelli e Coccia, il sottosegretario Pennacchini dichiara che il ministro è pronto a fornire i chiarimenti richiesti.

La Commissione accoglie la proposta del deputato Coccia, riservandosi di concordare con il ministro Zagari la data del dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente* REGGIANI. — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno e proposta di legge:

Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont (2073);

Fioret ed altri: Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (348).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Orsini illustra ampiamente la portata e le finalità del disegno di legge numero 2073, accennando alle ragioni che hanno indotto il Governo a proporre ulteriori interventi, soprattutto di carattere finanziario, per completare l'opera di ricostruzione della zona del Vajont. Passa successivamente alla illustrazione analitica delle singole disposizioni contenute nel provvedimento, che stanziava complessivamente 24 miliardi variamente distribuiti nel quadriennio 1973-1976, e si sofferma, in particolare, sulla proposta riapertura dei termini per la presentazione della documentazione, sugli ulteriori finanziamenti per interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sulla erogazione di nuovi contributi a favore delle industrie, sulla proroga dei contributi statali a favore dei comuni ed infine sulle previste agevolazioni tributarie, segnalando, in proposito, l'esigenza di corre-

lare queste ultime con i decreti delegati di attuazione della seconda fase della riforma tributaria, recentemente emanati dal Governo. Conclude, invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge (nel quale risulta ricompreso anche l'articolo unico della proposta di legge n. 348) e segnalando, da ultimo, la necessità di integrare la indicazione di spesa e copertura contenuta nell'articolo 17 del provvedimento con riferimento anche alle implicazioni finanziarie relative al prossimo esercizio finanziario.

Il deputato Fioret rileva come il disegno di legge non tenga conto dell'impegno a suo tempo assunto dal Governo di emanare un provvedimento organico e definitivo per il Vajont, che soprattutto eliminasse le stridenti sperequazioni denunciate, e richiama alla insufficienza dei finanziamenti disposti soprattutto per la ricostruzione delle abitazioni private, segnalando la inadeguatezza della misura del contributo fissato ben 10 anni fa per coloro che, non per propria colpa, non sono ancora riusciti a beneficiare delle provvidenze loro concesse; sottolinea, infine, la esigenza di realizzare la nuova strada della Valcellina, nel comprensorio di Pordenone, destinata a collegare i comuni di Barcis ed Andreis con i comuni della zona industriale di Maniago e del comune di Vajont.

Interviene, quindi il deputato Ceccherini, il quale, dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni svolte dal deputato Fioret e dopo aver espresso un severo giudizio per il ritardo nella ricostruzione degli abitati dovuto ad insipienza e responsabilità non imputabile alle popolazioni, esorta ad operare in modo da por fine a qualsiasi tentativo di speculazione, togliendo ogni ambiguità alle disposizioni per il Vajont, che troppo spesso hanno favorito ed alimentato tali speculazioni e chiede che il provvedimento sia convenientemente modificato in modo da conseguire il completamento del piano di ricostruzione degli abitati e la sistemazione delle vie di comunicazione tra i comuni di Longarone e di Vajont.

Il deputato Bortot dopo aver denunciato il ritardo con il quale si tenta di completare l'opera di ricostruzione, manifesta ampi rilievi critici per il modo come sono state attuate le provvidenze disposte dalle precedenti leggi, sulle quali pure la sua parte aveva espresso consenso: in particolare cita i ritardi e le incertezze degli organi governativi e locali e lamenta come non si sia provveduto ad adeguare il contributo per la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte, danneggiate

o trasferite (ricordando come le recenti leggi per la Sicilia e la Calabria abbiano previsto un contributo fino ad 8 milioni di lire per unità immobiliare). Qualche considerazione svolge ancora a proposito dell'attività dell'apposita Commissione preposta all'opera di ricostruzione industriale, e conclude illustrando una serie di emendamenti tendenti a modificare profondamente il disegno di legge, adeguandolo alle reali necessità delle popolazioni interessate.

Il deputato De Michieli Vitturi giudica deludente e assai modesto il contributo finanziario contemplato dal provvedimento in esame, che a breve termine risulterà certamente insufficiente e comunque inadeguato alle necessità obiettive della zona. Manifesta poi preoccupazioni per un emendamento proposto ed inteso a consentire che le domande per ottenere le provvidenze siano modificate nell'indicazione del tipo di attività o nella persona del richiedente, adombrando il timore che tale norma, ove fosse approvata, possa dare adito a nuove speculazioni.

Replica, quindi, il relatore Orsini, il quale dichiara di condividere le osservazioni sollevate circa la inadeguatezza dei finanziamenti predisposti, soprattutto per la ricostruzione delle abitazioni, mentre respinge le critiche mosse relativamente all'ambiguità della precedente legislazione, che avrebbe favorito il dilagare di presunti fenomeni speculativi.

A sua volta, il Sottosegretario Fabbri, dopo aver assicurato di aver preso nota dei rilievi critici manifestati da più parti, ricorda che lo sforzo finanziario compiuto dal Governo tiene conto da un lato delle esigenze manifestate dalle autorità locali, dall'altro delle attuali, limitate disponibilità di bilancio. Si riserva, comunque, di riferire l'orientamento del Governo sulle modifiche proposte in sede di esame degli articoli, ma fin da ora può anticipare che il Tesoro può accogliere solo gli emendamenti che risulteranno contenuti entro i limiti dell'impegno finanziario globalmente considerato nella iniziativa governativa. Conclude chiedendo, a nome del Ministro delle finanze, un breve rinvio del seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge, per consentire un più approfondito esame delle agevolazioni fiscali e degli emendamenti al riguardo presentati, alla luce dei decreti delegati di attuazione della seconda fase della riforma tributaria, recentemente emanati dal Governo.

Il deputato Raucci dichiara che la sua parte non si oppone alla richiesta di rinvio avanzata dal Sottosegretario Fabbri, a condizione

che il Governo assuma l'impegno per una ulteriore considerazione e valutazione degli emendamenti proposti, alcuni dei quali non possono essere respinti soltanto sulla base di mere argomentazioni di carattere finanziario.

Il Presidente Reggiani rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge.

Disegno di legge:

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto, per il quinquennio 1972-1976, e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere della I Commissione) (2160).

(Discussione e approvazione).

Dopo ampia illustrazione favorevole del relatore Bassi e dopo interventi anch'essi favorevoli dei deputati Raucci, Tesini e Gunnella, nonché del Sottosegretario Fabbri, la Commissione approva senza modificazioni i singoli articoli del disegno di legge, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto e risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 12,45. — *Presidenza del Presidente REGGIANI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Proposta di legge:

Scotti ed altri: Norme concernenti il personale straordinario della segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Parere della I Commissione) (2172).

(Rinvio).

Su richiesta del relatore Scotti, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente TARABINI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; per l'interno Russo; per la pubblica istruzione, Bemporad; e per le poste e telecomunicazioni, Giglia.

Disegno di legge:

Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere alla IX Commissione) (2248).

Su proposta del Presidente Tarabini e dopo un intervento del deputato Raucci (il quale prospetta l'esigenza che il Ministero del tesoro fornisca alla Commissione una relazione sullo stato di attuazione della legge concernente la eliminazione delle gestioni fuori bilancio), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegni e proposte di legge:

Programma di intervento ordinario per l'edilizia scolastica ed universitaria (2240);

Consiglio regionale della Lombardia: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (Urgenza) (1148);

Consiglio regionale della Basilicata: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1448);

Consiglio regionale del Piemonte: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1449);

Consiglio regionale della Toscana: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1620);

Consiglio regionale della Calabria: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1630);

Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1652);

Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-1977 (1654);

Consiglio regionale del Lazio: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1658);

Consiglio regionale dell'Abruzzo: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1762);

Consiglio regionale dell'Umbria: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1883);

Consiglio regionale delle Marche: Finanziamento, formazione ed esecuzione dei programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2099);

Consiglio regionale della Campania: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2163);

Programma di intervento straordinario per il riequilibrio delle strutture scolastiche del Paese e per le opere di nuova edilizia universitaria (2241);
(Parere alla VIII e IX Commissione).

Dopo ampia illustrazione favorevole del relatore Orsini, il deputato Gambolato, premessa l'esigenza di riaffermare in materia di edilizia scolastica e universitaria il ruolo preminente delle regioni, cui spetta un reale potere di intervento, dichiara che la sua parte è contraria ai disegni di legge governativi (che confermano il carattere accentratore della precedente legislazione e si presentano finanziariamente inadeguati rispetto alle reali esigenze del settore) e favorevole alle proposte di iniziativa dei consigli regionali.

A sua volta, il deputato Raucci critica la impostazione dell'intervento ordinario e straordinario nell'esecuzione delle opere, lamentando che la sempre maggiore richiesta di presenza dell'IRI nel settore dell'edilizia finisce per sconvolgere le finalità dell'Istituto e rischia di liquidare prematuramente la possibilità di interventi alternativi dell'apparato delle aziende pubbliche, ad esempio per la realizzazione di opere fognarie e di risanamento idrico. Chiede, pertanto, che su tale questione sia ascoltata una relazione del Ministro delle partecipazioni statali.

Il deputato Giorgio La Malfa manifesta anch'egli perplessità sul metodo di progettazione e di esecuzione delle opere delineato dalle due iniziative governative e dichiara di concordare sull'opportunità di conoscere direttamente dal Ministro delle partecipazioni statali se l'IRI sia in condizioni e con quali criteri intenda elaborare le previste convenzioni, per meglio specificare compiti e caratteristiche di tale nuovo tipo di intervento delle aziende a partecipazione statale.

Dopo un intervento del Presidente Tarabini (il quale sottolinea l'estrema urgenza di varare tanto i provvedimenti per l'intervento straordinario quanto quelli per l'intervento ordinario), la Commissione delibera di rinviare l'esame dei disegni e delle proposte di legge e di invitare, al tempo stesso il Ministro delle partecipazioni statali a fornire alla Commissione dati e chiarimenti circa l'ipotesi prospettata di affidare in concessione, mediante apposite convenzioni, l'esecuzione delle opere a società per azioni con funzioni di committente esecutivo, al cui capitale sociale

partecipi l'IRI, direttamente o indirettamente, con almeno il 51 per cento.

Disegno di legge:

Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (Parere alla II Commissione) (917).

Dopo che il Presidente Tarabini ha ricordato i termini del precedente esame e dopo che il Sottosegretario Fabbri ha confermato la posizione del Ministero del tesoro (favorevole alle modifiche proposte, purché si resti entro i limiti di un aumento del 30 per cento degli assegni di congrua, ma contrario alla ipotesi di introdurre il meccanismo della scala mobile), la Commissione delibera di rinviare ulteriormente la definizione del proprio parere, ma invita il Ministro del tesoro a far conoscere, entro breve tempo, il proprio definitivo orientamento sugli emendamenti proposti dai deputati Tozzi Condivi e Turnaturi. In mancanza di tale tempestiva comunicazione, la Commissione si riserva comunque di procedere autonomamente a definire le conseguenze finanziarie implicate dalle modifiche al disegno di legge, trasmesse dalla competente Commissione di merito.

Proposta di legge:

Zamberletti e Arnaud: Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 966, recante l'aggiunta di un comma all'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, in materia di servizi antincendi (Parere alla II Commissione) (537).

Dopo illustrazione del Presidente Tarabini (che sostituisce il relatore Corà) e dopo che il Sottosegretario Fabbri ha riferito l'orientamento contrario del Tesoro, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, poiché la proposta di legge implica una maggiore spesa a carico del bilancio dello Stato in misura non definita e a fronte della quale non risulta prospettata alcuna indicazione di copertura.

Disegno di legge:

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali (Parere alla X Commissione) (764).

Su proposta del Presidente Tarabini, e dopo interventi del Sottosegretario Fabbri (che riferisce il contrario avviso del Tesoro tanto per motivi di merito quanto per ragio-

ni finanziarie) e del Sottosegretario Giglia (il quale raccomanda alla Commissione l'accoglimento dell'emendamento, segnalando le carenze cui l'emendamento stesso è diretto a sopprimere), la Commissione delibera di esprimere parere contrario sull'articolo 8-bis del disegno di legge, elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 11 ottobre 1973, poiché tale articolo aggiuntivo implica una maggiore spesa a fronte della quale non sono prospettate idonee e adeguate indicazioni di copertura, tali non risultando quelle contenute nell'ultimo comma del predetto articolo, che richiama dotazioni in atto su capitoli del bilancio dell'Amministrazione delle poste relativi a spese per il personale, dotazioni evidentemente commisurate sulla base di una situazione normativa che non poteva considerare anche gli ulteriori oneri conseguenti dalla modifica proposta, e pertanto insufficienti a fronteggiare l'ulteriore aggravio non previsto in sede di predisposizione delle relative previsioni di bilancio.

Disegno di legge:

Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (Parere alla II Commissione) (2387).

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (Parere all'Assemblea) (778).

Dopo illustrazione del Presidente Tarabini e dopo che il Sottosegretario Fabbri ha riferito il consenso del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sull'emendamento sostitutivo del penultimo comma dell'articolo 12 del disegno di legge a firma del deputato Tozzi Condivi (12. 1), trasmesso dall'Assemblea in data 16 ottobre 1973.

La Commissione delibera, quindi, di rinviare ad altra seduta l'esame delle proposte di legge nn. 392 e 1493, nonché del testo unificato del disegno e delle proposte di legge in materia di indennità agli amministratori delle province e dei comuni (1698, 737, 1590, 1909), predisposto dalla competente Commissione di merito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA, indi del Vice Presidente RAFFAELLI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per le finanze Amadei.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi (Parere della V e della XII Commissione) (2358).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente La Loggia avverte che la Commissione bilancio, udite le dichiarazioni del Ministro Giolitti, ha espresso sul provvedimento parere favorevole a maggioranza. La seduta della Commissione industria, per il parere, è in corso. Ricorda che sono comunque scaduti i termini regolamentari per l'espressione dei pareri.

Il deputato Vespignani fa presente che oggi si riunisce il CIPE e che è opportuno che il Governo riferisca alla Commissione gli orientamenti che in quella sede emergeranno in materia di politica petrolifera. Non ritiene che il provvedimento possa essere pronto per iniziare l'iter in Assemblea entro questa settimana.

Il deputato Abelli propone di iniziare domani alle 9 e di concludere entro venerdì.

Il Presidente La Loggia osserva che le attese comunicazioni del Governo sono avvenute ieri e che non esistono motivi per rinviare ulteriormente l'inizio della discussione.

Il deputato Spinelli non ritiene che aggiornamenti incerti siano utili sotto il profilo della acquisizione di nuovi elementi. Il problema è di portata pratica e risolvibile con accordi di massima sul termine dei lavori della Commissione, più che sull'inizio degli stessi.

Il deputato Serrentino osserva che le dichiarazioni di ieri del Ministro del bilancio non hanno fatto emergere elementi nuovi. Sui problemi più generali si dovrà comunque tornare in prosieguo di tempo. Non vede motivi per ritardare l'inizio della discussione.

Il deputato Pandolfi osserva che sarebbe vano ricercare l'*optimum* conoscitivo per l'avvio della discussione su argomenti per i quali variabili indipendenti divengono ogni giorno più complesse. La questione è meramente

ordinataria e il suo gruppo non ha pregiudiziali per il raggiungimento di un accordo concreto.

Il Presidente La Loggia ribadisce che è necessario emergano precisi orientamenti in ordine alla conclusione del dibattito in Commissione. Sospende brevemente la seduta per una immediata riunione dell'Ufficio di Presidenza che lo ponga in grado di informare compiutamente il Presidente della Camera.

(La seduta, sospesa alle 10,35, è ripresa alle 12).

Il Presidente La Loggia informa la Commissione che non sono possibili interruzioni o rinvii della discussione che proseguirà oggi e domani ed eventualmente venerdì mattina. Dichiarò pertanto aperta la discussione di merito.

Il deputato Abelli osserva che il relatore ha ridotto la portata del provvedimento evitando di inquadrarlo nel contesto economico. Non intende riferirsi ad evanescenti piani del petrolio, bensì all'impatto sul sistema dei prezzi. Il decreto configura sostanzialmente una imposta di scopo e per di più tecnicamente mal congegnata. È solo parzialmente vero che il consumo della benzina è anelastico: ciò non è affatto vero nel breve e nel medio periodo. Il Governo non ha fornito previsioni ufficiali di gettito: organi di stampa vicini al Governo prevedono aumenti di consumi fra il 7 e l'8 per cento nel quarto trimestre del 1973 con un gettito di 62 miliardi. Ora è del tutto illusorio ipotizzare aumenti vicini alla media normale (10 per cento) a fronte di aumenti tanto cospicui dei prezzi finali. Il provvedimento innesca la miccia di una carica inflazionistica già vicina al punto di esplosione, malgrado il decantato blocco dei prezzi la cui riuscita è solo apparente, al massimo psicologica e per nulla reale. Il blocco dei prezzi non ha modificato, in settembre, i dati d'incremento verificatisi in giugno; il solo congegno della scala mobile ne impedisce ogni efficacia. I maggiori costi per le imprese (correlati alla decadenza temporale delle parziali fiscalizzazioni di oneri sociali) costituiscono la carica in cui ora si innesta un doppio moltiplicatore: una nuova componente di inflazione da costi (per i costi di trasporto) e un contemporaneo aumento dell'inflazione da domanda di consumo per l'aumento delle pensioni. Non si potrà continuare a dire di no alle imprese che documenteranno aumenti di costi. La politica economica del Governo è contraddittoria ed

inefficace ed il provvedimento in discussione aggrava pesantemente la situazione.

(La seduta, sospesa alle 12,45, è ripresa alle 17).

Il deputato Serrentino osserva che la questione si pone oggi in modo assai diverso da quanto si ponesse al momento della ristrutturazione all'imposta di fabbricazione in concomitanza con l'entrata in vigore dell'IVA. Allora i termini alternativi della questione si ponevano come riduzione d'imposta o aumento del prezzo: oggi si sommano invece un ingente prelievo fiscale, per di più in termini di imposizione indiretta, e un aumento di prezzi di vendita. Tale criterio di politica fiscale non può essere approvato dalla sua parte. Occorre invece, e da tempo, adottare criteri automatici di aggiornamento dei prezzi al consumo, così come avviene all'estero. Il provvedimento non si giustifica nemmeno come raffreddamento dei consumi; pesanti saranno i costi aggiuntivi per le imprese a seguito degli aumenti dei costi di trasporto. Mal scelto appare poi il momento per la soppressione dei buoni turistici. Non si spiega l'atteggiamento del gruppo repubblicano che nega l'aspetto inflattivo del decreto.

Il deputato Serrentino prosegue fornendo dati sull'andamento dei prezzi al consumo per il periodo 1960-1973 sottolineando la pesantezza dell'aumento decretato. Quanto al gasolio da riscaldamento non si sono remunerati i distributori che non riusciranno a procurarsi il prodotto ai prezzi fissati dal CIP. Per quanto concerne il piano petrolifero le ipotesi surrettizie di nazionalizzazione sarebbero catastrofiche. Occorre invece garantire la pluralità degli operatori sul mercato sia per i rifornimenti sia per la distribuzione: solo una politica di tale tipo può salvaguardare la sicurezza delle scorte unitamente ad un processo di razionalizzazione della distribuzione. Occorre sì valutare le necessità interne ma anche non trascurare, per gli aspetti della bilancia commerciale (e per i riflessi dell'utilizzo dei sottoprodotti), la lavorazione in conto terzi. Il discorso con i paesi produttori va condotto a livello europeo. Circa le autorizzazioni al pagamento differito dell'imposta esse dovrebbero essere opportunamente dosate in funzione della sicurezza delle scorte. Per i motivi esposti la sua parte non può dare voto favorevole al provvedimento in discussione.

Il Presidente Raffaelli rinvia il seguito della discussione a domani alle ore 10.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente GUADALUPI.*

Intervengono il Sottosegretario per la Difesa, Lattanzio e il Sottosegretario per il tesoro, Ruffini.

Proposta di legge:

Senatori Cirielli e Buzio: Norme integrative della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, circa i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (2061).

(*Discussione e approvazione con modificazioni*).

Il relatore Magri si richiama alla relazione svolta in sede referente, proponendo un emendamento tecnico all'articolo 1 e la retrodatazione degli effetti della legge al 1° luglio 1973 per dare concretezza alla legge stessa, che altrimenti sarebbe semplice affermazione di principio, che non avrebbe applicazione per mancanza di destinatari, in quanto gli interessati sono stati posti nel frattempo in quiescenza.

I deputati Villa e Nahoum, ed il Sottosegretario Lattanzio concordano con il relatore.

La Commissione approva gli emendamenti proposti dal relatore agli articoli della proposta di legge, che al termine della seduta è votata a scrutinio segreto ed approvata.

Proposte di legge:

Simonacci: Provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle forze armate trattenuti o richiamati in servizio (*Parere della I, V e VI Commissione*) (316);

de Meo ed altri: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (*Parere della V e della VI Commissione*) (119);

Bologna ed altri: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (*Parere della V e della VI Commissione*) (185);

Catella: Trattenimento in servizio, a domanda, dei sottufficiali della categoria in congedo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (*Parere della V Commissione*) (241);

Beffardi Ines ed altri: Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 371, integrati dalla legge 25 luglio 1970, n. 289, agli ufficiali di complemento delle tre armi fino al 40° corso AUC (*Parere della V Commissione*) (367);

Galloni: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (*Parere della V e della VI Commissione*) (511);

Manco: Estensione ai capitani di complemento, comunque trattenuti, con almeno 20 anni di servizio e non appartenenti alla categoria della riserva di complemento, delle norme contenute nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1970, n. 289 (*Parere della V Commissione*) (715);

Felici e Lobianco: Norme a favore degli ufficiali della riserva di complemento in servizio (*Parere della V e della VI Commissione*) (884);

Felici e Lobianco: Valutazione, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, dei servizi civili resi dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio (*Parere della V Commissione*) (887);

Belluscio: Provvedimenti in favore degli ufficiali della riserva di complemento delle forze armate richiamati o trattenuti in servizio e che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45 (*Parere della I e della V Commissione*) (1050);

De Lorenzo Giovanni ed altri: Costituzione, tra i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente effettivo, del ruolo speciale unico aggiunto e definizione della posizione giuridico-amministrativa degli ufficiali e sottufficiali e dei cappellani militari di complemento e della riserva di complemento delle varie armi, corpi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (1066);

Poli: Modificazione della legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio militare comunque prestato dagli appartenenti alle forze armate (*Parere della V Commissione*) (1085);

Savoldi e Balzamo: Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808, concernente gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati perché residenti in territori considerati inaccessibili (*Parere della V Commissione*) (1104);

Savoldi e Balzamo: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico,

di quiescenza, di previdenza ed assistenza agli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (*Parere della I e della V Commissione*) (1105);

Giomo ed altri: Provvedimenti riguardanti gli ufficiali ed i sottufficiali delle forze armate trattenuti in servizio (*Parere della V e della VI Commissione*) (1129);

Felici: Provvedimenti riguardanti l'ordinamento e l'avanzamento degli ufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio (*Parere della V e della VI Commissione*) (1153);

Menicacci ed altri: Provvedimenti per la sistemazione giuridico-amministrativa degli ufficiali della riserva di complemento già in servizio durante la guerra 1940-45, in attività alla data del 31 dicembre 1972 in qualità di richiamati o trattenuti, in virtù dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con diritto di pensione acquisito (*Parere della I e della V Commissione*) (1541).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Lucchesi illustra il testo unificato delle proposte di legge, predisposto dal Comitato ristretto e già esaminato dalla Commissione in sede referente, e sul quale la V Commissione ha espresso parere favorevole.

Sottolinea la natura perequativa del provvedimento, che definisce il rapporto d'impiego degli ufficiali di complemento, equiparando il limite di età di servizio degli ufficiali di complemento a quello stabilito per i pari grado del servizio permanente, attribuendo il diritto al trattamento di quiescenza con il riconoscimento degli anni di servizio prestati precedentemente alla entrata in vigore del nuovo *status*, il diritto al trattamento di malattia e il diritto di aspettativa per malattia, e definendo il numero degli ufficiali ammessi al trattenimento in servizio.

Auspica che successivamente le lacune, che, di certo, non mancano nel testo presentato dal Comitato ristretto, possano essere colmate.

Il deputato D'Auria manifesta la soddisfazione del suo gruppo per la conclusione del lungo *iter* delle proposte di legge con l'esame di un testo che accoglie molte delle fondate richieste degli ufficiali di complemento. Lamenta, tuttavia, che molte aspettative rimangano insoddisfatte, in particolare la definizione dei ruoli degli ufficiali di complemento e l'attribuzione di alcuni diritti, quale l'aspettativa per motivo di famiglia, la ricostruzione di carriera e la riassunzione degli ufficiali di complemento dimessi dal servizio negli anni scorsi.

Si tratta, a suo avviso, di eliminare discrasie, che investono la parità di trattamento di fronte alla legge di categorie, che costituiscono parti essenziali delle forze armate.

Il deputato Giuseppe Niccolai dichiara il voto favorevole dei deputati del gruppo MSI-destra nazionale, pur riconoscendo la inadeguatezza del testo del Comitato ristretto alle aspettative degli interessati e alle esigenze delle forze armate.

Il deputato Perrone, a titolo personale, dichiara la sua insoddisfazione di fronte al testo del Comitato ristretto, che non accoglie proposte atte ad equilibrare una situazione di disagio e di ingiustizia, che grava sulla stessa funzionalità dei servizi affidati agli ufficiali di complemento. Ritiene, pertanto, che la Commissione debba emendare il testo predisposto dal Comitato ristretto, anche se ciò dovesse comportare ritardo nell'*iter* delle proposte di legge.

Il deputato Magri, dopo aver richiamato le diverse tappe legislative relative allo *status* degli ufficiali di complemento, esamina gli aspetti positivi del testo del Comitato ristretto, che dà serenità e sicurezza di servizio alla categoria anche se esso risulta carente per motivi obiettivi, per alcuni aspetti, che potranno successivamente essere sanati.

Il deputato Bandiera concorda con il deputato Magri, auspicando che lacune lamentate vengano colmate con successivi provvedimenti.

Il deputato Angelini si richiama all'intervento del deputato D'Auria, sottolineando le lamentate carenze, per le quali richiede un impegno del Governo a favorire l'*iter* delle proposte di legge, che successivamente saranno necessarie ad eliminarle.

Il Sottosegretario Lattanzio dichiara l'avviso favorevole del Governo al testo del Comitato ristretto, sottolineando l'impegno dello stesso Governo a risolvere i problemi degli ufficiali di complemento, nei riguardi dei quali esprime apprezzamento per il servizio che svolgono e per le funzioni cui sono destinati.

Il Presidente, quindi, comunica il parere della Commissione Bilancio, avvertendo che, non essendo ancora pervenuto il parere della I e VI Commissione e non essendo scaduti i termini, la Commissione approverà nei principi gli articoli del testo del Comitato ristretto, rinviando le votazioni ad una prossima seduta.

La Commissione, pertanto, approva nei principi gli articoli del testo del Comitato ristretto con le modifiche proposte dalla Com-

missione Bilancio e dal Sottosegretario Lattanzio, rinviando la votazione anche degli ordini del giorno ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Arnaud.

Proposta di legge:

Cabras: Proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica (Parere della I e della IV Commissione) (2226).

(Esame e rinvio).

Il relatore Cusumano sottolinea l'importanza della proposta di legge in considerazione dell'imminente scadenza della validità dei vincoli di piano regolatore a contenuto espropriativo per una gran parte del territorio nazionale, ciò che a sua volta pone in risalto la provvisorietà e la lacunosità di aspetti fondamentali della vigente legislazione urbanistica. La legge n. 1187 del 1968 provvede a colmare il vuoto determinato dalla nota pronuncia della Corte costituzionale n. 55 dello stesso anno che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 7 della legge urbanistica e dell'articolo 40 della stessa legge, sul presupposto che limitazioni di contenuto espropriativo operanti immediatamente a tempo indeterminato nei confronti di diritti reali dovessero essere indennizzati al pari delle espropriazioni traslative. Ciò fece in via transitoria, ponendo dei termini alle prescrizioni di piano regolatore e rinviando la soluzione del problema alla riforma urbanistica. Anche la proposta Cabras si muove nella stessa linea, limitandosi ad una proroga di termini, e può quindi parere in contrasto con gli impegni di governo, che hanno finalmente riconosciuto l'urgenza di quella riforma. Data la ristrettezza dei tempi a disposizione, per altro, la proroga è inevitabile se non si vuole determinare un vero e proprio terremoto urbanistico, ma deve a suo avviso essere contenuta in non oltre due anni e risolversi in un solenne impegno legislativo del Governo ad attuare la riforma.

Propone pertanto il seguente nuovo testo dell'articolo unico:

« Le indicazioni del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli che comportino l'inedificabilità, conservano la loro efficacia fino all'entrata in vigore delle norme intese a stabilire i principi fondamentali per l'esercizio del potere legislativo in materia urbanistica da parte delle Regioni e, comunque, per non più di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il deputato Palumbo si dichiara in linea di massima favorevole all'approvazione della proposta di legge, purché il Governo si impegni a provvedere con la massima sollecitudine a una definitiva sistemazione della materia.

Il deputato Cabras, dopo aver ricordato di aver presentato la sua proposta in un diverso quadro politico, nel cui ambito essa assumeva chiaramente un significato provocatorio, auspica che nel nuovo contesto degli impegni di governo e di una più diffusa presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica, a tutti i livelli, della imprescindibile esigenza di una più efficace tutela del territorio e dell'ambiente, sia possibile pervenire al più presto ad una riforma della legislazione urbanistica che si muova lungo le linee già segnate dalla legge ponte e dalla legge sulla casa, separando finalmente lo *jus aedificandi* dal diritto di proprietà. Concludendo, si dichiara favorevole al nuovo testo proposto dal relatore.

Su proposta del deputato Todros, motivata con l'esigenza di approfondire la complessa tematica che la proposta sottende nonché la portata dell'emendamento proposto dal relatore, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposte di legge:

Bonifazi ed altri: Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446);

Bardotti ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della VIII Commissione) (587).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il deputato Lapenta riferisce favorevolmente sulle due proposte in esame, propo-

nendo che ne venga richiesta l'assegnazione in sede legislativa.

Il deputato Tani aderisce alla proposta a nome del gruppo comunista.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Arnaud è anch'egli favorevole alla proposta del relatore.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di chiedere l'assegnazione in sede legislativa delle proposte di legge.

Il Presidente Degan si riserva di inoltrare la richiesta al Presidente della Camera, non appena ricevuto l'assenso anche dai rappresentanti dei gruppi non presenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 11. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Arnaud.

Disegno di legge:

Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (Approvato dalla VIII permanente del Senato) (Parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione) (1424).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Dopo che il relatore Picchioni ha illustrato le conclusioni cui è pervenuto il gruppo informale di lavoro, cui il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Arnaud aderisce a nome del Governo, la Commissione approva gli emendamenti del relatore volti a migliorare da un punto di vista tecnico-giuridico la formulazione degli articoli 1, 3, 4, 6, 11, 12, 13 e 14 nonché gli articoli del disegno di legge fino all'articolo 14 incluso.

Il relatore propone quindi di elevare lo stanziamento di cui all'articolo 15 di 5.500 milioni.

Su proposta dei deputati Ferretti e Ascari Raccagni, che chiedono al Governo chiarimenti sulle implicazioni finanziarie del disegno di legge, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 11,40. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Arnaud.

Disegno di legge:

Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (Parere alla XII Commissione) (1852).

Dopo che il deputato Busetto ha illustrato una serie di possibili proposte di modifica all'articolato del disegno di legge, che si muovono nello spirito delle considerazioni già da lui ampiamente svolte nella precedente seduta del 10 ottobre scorso, su proposta dell'onorevole Padula, cui l'onorevole Todros aderisce, la Commissione decide, per accelerare la conclusione dell'esame, di formulare un parere con osservazioni, anziché con puntuali proposte di modifica, la cui esatta formulazione è rinviata alla seduta di venerdì prossimo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente CATELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

Disegno di legge:

Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Parere della III e della IX Commissione) (1515).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Il deputato Korach chiede che sul disegno di legge venga acquisito il parere della I Commissione (Affari costituzionali), trattandosi di materia riguardante il recepimento nell'ordinamento giuridico italiano del contenuto di direttive emanate in sede comunitaria; nel frattempo, peraltro, la Commissione potrebbe proseguire nella discussione del provvedimento.

Il relatore aderisce a questa richiesta, concordando sulla necessità di non interrompere l'iter del disegno di legge.

Il deputato Piccinelli sottolinea l'opportunità che alla Commissione Affari costituzionali vengano sottoposti quesiti specifici.

Il deputato Korach precisa che tali quesiti dovrebbero concernere in particolare l'articolo 5 del provvedimento che, riguardando anche l'automatico recepimento nella legislazione italiana di normative in materia di omologazione non ancora emanate a livello CEE, dà adito a qualche perplessità dal punto di vista della legittimità costituzionale.

Il Sottosegretario Cengarle non si oppone a questa richiesta.

La Commissione passa successivamente a discutere gli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 è approvato con alcuni emendamenti del relatore, rispettivamente tendenti a sostituire, alla quarta riga, la parola: « possono » con la parola: « debbono »; ad aggiungere, alla sesta riga, dopo la parola: « omologazione », la parola: « CEE »; ad aggiungere, alla settima riga, dopo la parola: « emanate », le parole: « entro sei mesi » e, alla decima riga, a sostituire le parole: « della Comunità economica europea », con le altre: « o della Commissione delle Comunità europee ».

Gli articoli 2, 3 e 4 sono approvati senza modificazioni.

Sull'articolo 5 e su un emendamento del relatore Marzotto Caotorta ad esso presentato la Commissione, in accoglimento della richiesta del deputato Korach, decide di acquisire il parere della I Commissione.

Gli articoli 6 e 7 sono successivamente approvati senza modificazioni.

Viene quindi approvato un articolo aggiuntivo 7-bis del relatore, tendente ad estendere la normativa contenuta nel provvedimento anche a singole parti di veicoli e ai dispositivi dei medesimi.

L'articolo 8 viene approvato in una nuova formulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva, quindi, un articolo aggiuntivo 8-bis proposto dal relatore, tendente ad introdurre un tipo di omologazione alternativa a quella stabilita dall'articolo 1, secondo le prescrizioni tecniche dei regolamenti e raccomandazioni dell'ufficio europeo per le nazioni unite, accettate dal ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

La Commissione decide, infine — su proposta del relatore — di accantonare l'esame di due articoli aggiuntivi Piccinelli (tendenti a prescrivere come requisito essenziale per l'omologazione degli autocarri e degli autoveicoli stranieri, la dotazione, rispettivamente, di un paraurti elastico e di vetri di sicurezza uguali

a quelli previsti dalle vigenti norme per gli autoveicoli prodotti in Italia), al fine di dar modo al Ministero di esaminare la possibilità di introdurre anche tali norme nel corpo del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 11,30. — Presidenza del Presidente CAPELLA. — Intervengono: il Ministro della marina mercantile, Pieraccini e i Sottosegretari di Stato: per la marina mercantile, Venturi e per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

Disegno di legge:

Provvidenze per l'industria cantieristica navale (Parere della V, della VII, della VIII e della XII Commissione) (1938).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Marocco, dopo aver brevemente riferito sui lavori di ieri dell'apposito Comitato ristretto, ed aver ragguagliato la Commissione su alcuni dati riguardanti gli impegni finanziari assunti sulla base della legge n. 19 del 1968 nonché in previsione dell'emanazione del provvedimento in esame, ricorda che in quella sede i dirigenti della Fincantieri, appositamente convocati, hanno ribadito il loro giudizio negativo sulla proposta avanzata dal gruppo comunista di stornare parte dei fondi dal settore della produzione a quello degli impianti, dati i più lunghi tempi occorrenti ai fini moltiplicativi per gli investimenti attuati in quest'ultimo settore, che, oltretutto, allo stato, già lavora a pieno regime.

Si tratta, evidentemente, al di là dei meri dati tecnici forniti, di un contrasto di fondo sulla stessa logica del disegno di legge, per la cui illustrazione si rimette a quanto dirà il Ministro Pieraccini.

Il deputato Ceravolo afferma che il suo gruppo è profondamente preoccupato per quanto emerso a chiare lettere nell'incontro di ieri, in sede di Comitato ristretto, con i dirigenti dei settori cantieristici interessati, e cioè che sono costoro e non il Governo e il Parlamento, a decidere sugli indirizzi della politica cantieristica.

Questa è, dunque, una importante occasione, unitamente a quella che si presenterà in sede di esame delle leggi sul piano dei porti, sul riordinamento della flotta di Sta-

to, eccetera, per invertire questo pernicioso indirizzo, attuando anche nello specifico settore quel mutamento della linea politica del Governo che pure era stato preannunciato dal Presidente Rumor nel suo discorso programmatico.

Una diversa distribuzione dei fondi del provvedimento tra il settore della produzione e quello degli impianti, d'altra parte, non determinerebbe alcuno squilibrio, dato che, accogliendo le proposte comuniste al riguardo, si realizzerebbe un aumento della produttività e una diminuzione degli ammortamenti, con effetti positivi sui costi e sul grado di ammodernamento tecnologico.

I dirigenti dell'IRI sembrano invece non rendersi conto di tutto ciò, limitandosi ad imputare la scarsa concorrenzialità della nostra produzione rispetto a quella giapponese all'assenteismo e agli scioperi ed avanzando lo specioso argomento che maggiori contributi all'impiantistica determinerebbero il *surplus* produttivo pronosticato per i prossimi anni da organi di studio inglesi e della CEE: così dimenticando, o fingendo di dimenticare, che tali previsioni pessimistiche erano già state formulate da quegli stessi ambienti nel 1966 e si rivelarono poi del tutto infondate.

Ci si limita, così, a lasciare all'impiantistica le briciole degli stanziamenti, trascurando anche il fatto clamoroso che con solo 32 miliardi di investimenti, il cantiere Breda di Venezia, a parziale partecipazione privata, ha visto aumentare la propria occupazione da 1.600 a ben 3.600 addetti.

I comunisti, in definitiva, suggeriscono di modificare il provvedimento, aumentando magari i contributi alla produzione, ma destinando all'impiantistica almeno metà degli eventuali maggiori stanziamenti. Inoltre il Governo dovrà orientare adeguatamente i finanziamenti, non demandando ad altri tale importante funzione, ed indicare con precisione le tipologie delle costruzioni, per consentire al paese di far fronte ad ogni eventuale, futura occorrenza.

Se queste proposte verranno accolte, non mancherà l'attiva collaborazione del suo gruppo ad una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Il ministro Pieraccini, replicando agli intervenuti, dopo aver affermato che la persistenza di impegni finanziari sulla legge n. 19 del 1968, è la conseguenza della lentezza delle procedure legislative mentre, d'altra parte, la già avvenuta parziale utilizzazione dei fondi stanziati da questo provvedimento ne impone di per sé una rapida approvazione

onde evitare danni all'industria cantieristica, ricorda di aver avuto modo in varie occasioni di precisare la posizione del suo dicastero in ordine all'esigenza di una coerente politica marinara, debitamente coordinata con quella generale dei trasporti del paese.

Quanto al merito del provvedimento, afferma che le considerazioni e i dati forniti dai dirigenti dei cantieri IRI nella seduta di ieri del Comitato ristretto, non possono essere disattesi, trattandosi di notizie elaborate da organi tecnici competenti; né, d'altra parte, prenderne atto significa togliere alcunché ai poteri decisionali del Parlamento e del Governo.

Le riserve manifestate dai predetti dirigenti in ordine ad un massiccio sviluppo nel settore cantieristico, inoltre, non discendono da una impostazione politica nazionale ma da autorevoli studi condotti in sede internazionale e CEE in particolare, nei quali si è sottolineato il rischio di un eccesso di capacità produttiva che potrebbe verificarsi a partire dal 1975.

Quanto alla superiore competitività dei cantieri giapponesi, afferma che essa è dovuta, tra l'altro, alla mancanza in quel paese di solide organizzazioni sindacali, di cui egli come socialista non può non auspicare la rapida crescita e l'affermazione.

Il tipo di meccanismo di sostegno delineato dal provvedimento, d'altra parte, risponde ad esigenze avvertite in tutti i paesi della CEE ed è conforme alle direttive emanate dalla Comunità: si può quindi essere d'accordo su alcuni eventuali spostamenti nella ripartizione dei fondi stanziati — come quello, proposto dal Governo, di un maggior contributo di 3 miliardi all'impiantistica — ma comunque tali da non pregiudicare la logica del provvedimento e da non urtare contro le direttive della CEE. La problematica sollevata al riguardo dal gruppo comunista potrebbe comunque trovare più idonea sede di esame nel più ampio contesto della nuova politica marinara da lui auspicata.

Concorda, invece, sulla necessità prospettata dal deputato Ceravolo di conferire al Governo una certa discrezionalità di manovra in ordine alla tipologia delle costruzioni navali, per sopperire ad eventuali, improvvise esigenze.

Conclude raccomandando alla Commissione l'approvazione del provvedimento — alla cui logica le opposizioni non hanno saputo contrapporre alcuna valida alternativa — sia pure con le modifiche e gli adattamenti che si rendessero opportuni, al fine di non porre

in crisi un delicatissimo settore dell'economia nazionale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Miotti Carli Amalia ed altri: Obbligo dell'uso del casco durante la circolazione in motociclo o in motocarozzetta (Parere della IV e della IX Commissione) (27).

(Rinvio).

La Commissione rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge, a causa dell'assenza del relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 13. — *Presidenza del Presidente CAPELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

Il Sottosegretario Cengarle, rispondendo all'interrogazione Piccinelli n. 5-00376, relativa alla mancata automazione di alcuni passaggi a livello sulla strada statale Aurelia fra la città di Grosseto e il bivio di Gavorrano e agli inconvenienti da essa derivanti, precisa che gli impianti realizzati dall'azienda ferroviaria in corrispondenza di tali passaggi a livello sono atti a garantire la sicurezza della circolazione stradale e di quella ferroviaria. In tali condizioni la realizzazione di impianti automatici tanto costosi e delicati non appare giustificata. Quanto al passaggio al livello al chilometro 218+970, la situazione si presenta obiettivamente difficile, nonostante l'esistenza di un sistema di « annuncio automatico », dato l'andamento sinuoso della strada che, unitamente alla indisciplina degli utenti, è causa degli incidenti lamentati. Comunque, sin dal gennaio 1973 si è provveduto ad interessare l'ANAS per la rettifica del tracciato stradale o, meglio ancora, per la soppressione dell'attraversamento.

Il deputato Piccinelli si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, anche perché i compiti che si vorrebbero affidare all'ANAS in ordine alla rettifica del tracciato o alla soppressione dell'attraversamento ben difficilmente potrebbero essere svolti dall'azienda, rientrando nelle funzioni del Ministero dei trasporti.

Conclude riaffermando la necessità che si affronti e si risolva una volta per tutte il problema dell'automazione dei passaggi a livello,

al fine di evitare il ripetersi dei gravi incidenti e dei ritardi da lui lamentati.

Il sottosegretario Cengarle, rispondendo all'interrogazione Marzotto Caotorta n. 5-00481 circa l'applicazione dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1973, n. 52, concernente un programma straordinario di interventi per l'ammodernamento della rete ferroviaria, precisa che, mentre per i mezzi di trazione è stato possibile rispettare i criteri di omogeneità e consistenza delle commesse ivi indicati, non altrettanto si è potuto fare per il materiale rotabile trainato, data l'esistenza di numerose ditte specializzate nello specifico settore.

Una concentrazione delle commesse sarebbe stata infatti possibile solo escludendone diverse ditte, con gravi conseguenze per l'occupazione.

D'altra parte, dall'interpretazione dell'articolo 10 della legge citata non si evince che l'Azienda debba rivolgersi ad un solo settore dell'industria ed affidare le commesse a pochi stabilimenti, ostandovi anche le vigenti norme della legge sulla contabilità di Stato.

Assicura comunque che una parziale concentrazione di lavoro e una sufficiente razionalizzazione della produzione verranno realizzate, come in passato, dagli stessi costruttori, previe intese tra loro. Quanto alle difficoltà incontrate nell'attuazione del piano ponte di 400 miliardi, fa presente che esse potranno essere superate dal piano poliennale di cui il CIPE ha recentemente approvato uno stralcio.

Il deputato Marzotto Caotorta si dichiara insoddisfatto, data la scarsa aderenza allo spirito del legislatore dimostrata nell'attuazione dell'articolo 10 della legge n. 52 del 1973. È chiaro, infatti, che essa non poteva contenere una disciplina dettagliata delle commesse, ma solo direttive ispirate, peraltro, a criteri della massima chiarezza, quali, appunto, quelli della omogeneità e consistenza delle commesse.

Occorrerà pertanto addivenire ad una loro più razionale programmazione, evitando di disperderle e frazionarle come si è fatto finora, per non mantenere la produzione ferroviaria a livelli artigianali.

In tal modo, oltretutto, si consentirebbe alle imprese di poter contare su una certa programmazione delle proprie produzioni, da indirizzare con oculatezza ad opera del competente Ministero in conformità allo spirito della legge citata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Salvatore.

Disegno e proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (*Parere della I, della III, della V, della VI, della VIII, della IX e della XIII Commissione*) (2244);

Bonomi ed altri: Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (*Parere della V e della XIII Commissione*) (547);

Salvatore ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fini di miglioramento delle strutture (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*) (617);

Marras ed altri: Norme di attuazione delle direttive della CEE nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agricole (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*) (1991).

(*Seguito dell'esame e rinvio.*)

Il deputato Valori, intervenendo nella discussione generale sul disegno di legge di attuazione delle direttive comunitarie, dichiara che intende affrontare i problemi giuridico-costituzionali dei rapporti tra Comunità, organi centrali dello Stato e regioni. Ciò è tanto più necessario di fronte alla crisi indiscutibile che traversa la Comunità e alle esigenze di una sua diversa posizione nei confronti degli USA, dei paesi dell'Est e del resto del mondo. È evidente che una nuova politica implica una nuova struttura sotto il profilo giuridico e istituzionale, che si riverbera anche a livello nazionale italiano, tenendo conto che il nostro paese è caratterizzato da una articolazione regionale. Non basta, perciò, dire che il Governo deve farsi interprete a Bruxelles delle diverse esigenze per conquistare una nuova e più avanzata posizione nel contesto comunitario. Occorre fare di più: la volontà politica dell'Italia deve essere espressa secondo le forme costituzionali che caratterizzano l'ordinamento italiano. Se è vero, infatti, che dal punto di vista costituzionale, gli atti normativi comunitari devono essere sottoposti al filtro dell'approvazione degli organi costituzionali interni, risulta grave il modo in cui sino ad oggi la normativa comunitaria è stata introdotta nell'ordina-

mento italiano (talvolta con semplice circolare ministeriale). È necessario, invece, che all'adeguamento, certo necessario per ovviare alle frequenti e numerose inadempienze italiane, alle disposizioni comunitarie concorrano tutti gli organi previsti dalla Costituzione repubblicana. Dall'ovvio principio della rappresentanza internazionale dello Stato da parte dell'apparato centrale, non si può far discendere l'irrilevanza di enti, come le regioni, dotate di funzione legislativa primaria. Sul piano pratico ciò significa che le regioni devono concorrere alla formazione della volontà politica che sarà poi esternata dagli organi costituzionali a ciò abilitati. Se approva quindi l'iniziativa di incontrare nel corso dell'esame di questo disegno di legge i rappresentanti delle regioni, ritiene che queste però, in via generale, dovrebbero essere ascoltate in modo formale nella sede più adatta, che è la Commissione per gli affari regionali. Non si può disconoscere che si intraveda qualche barlume nel nuovo atteggiamento dell'attuale Governo e nella fattispecie del ministro dell'agricoltura Ferrari Aggradi, che ha dichiarato la sua disponibilità ad un nuovo rapporto con le regioni, laddove il ministro Natali assegnava a quest'ultime un ruolo affatto secondario e burocratico. Nel nuovo rapporto Comunità-Stato-Regioni, senza arrivare alla tesi per altro astrattamente ipotizzabile, di un diretto rapporto tra Comunità e regioni, si può certamente raffigurare una dialettica Comunità-apparato centrale nazionale nel momento del recepimento delle norme comunitarie, lasciando al potere, anche legislativo, delle regioni l'attuazione e l'adattamento concreto del quadro di riferimento, costituito dalla legislazione statale. Certamente una siffatta interpretazione è oggi ostacolata dalla sentenza 142/72 della Corte costituzionale, che ha escluso il potere delle regioni nell'attuazione delle norme comunitarie, perché lo Stato, in caso di loro inadempienza non avrebbe mezzi per costringerle all'adempimento. In realtà lo Stato italiano ha un mezzo, sia pure estremo, e cioè lo scioglimento del Consiglio regionale per inattività e inadempimento dei suoi obblighi. Il provvedimento in esame, interpretando in senso restrittivo la citata sentenza della Corte, assegna alle regioni solo funzioni amministrative delegate; esso poi, ha riservato allo Stato poteri che anche il decreto di trasferimento n. 11 del 1972, pur ampiamente criticabile, assegnava alle regioni (in materia, ad esempio, di orientamento e formazione professionale). In realtà l'esigenza di un nuovo ruolo delle regioni discende dalla necessità di una diversa articolazione dei poteri

dello Stato e di un loro adeguamento ai fini dell'attuazione delle riforme, anche in campo agricolo. Esiste cioè un'interdipendenza, una profonda dialettica, tra poteri democratici e azioni riformatrici, che si traduce in un nesso indissolubile tra i modi di essere degli organi costituzionali e un nuovo assetto sociale, economico e politico nel nostro paese.

Il deputato Prearo ritiene che, pur nella necessità di una politica strutturale, non si possa fare a meno di una politica dei prezzi. Poiché quest'ultima, però, è insufficiente a risolvere i problemi spinosi dell'agricoltura, le direttive comunitarie forniscono un'occasione opportuna per procedere ad un rinnovo delle strutture, che in altri paesi si è già in gran parte compiuto. Non si può dire che anche in Italia nulla si sia fatto, sol che si consideri la legislazione agraria degli ultimi venticinque anni, che ha avviato in molti settori un ammodernamento strutturale, come si evince dai dati statistici dell'ultimo censimento. A suo parere le direttive comunitarie rispondono alle esigenze di un ulteriore e più profondo rinnovamento delle nostre strutture agricole. Non si può, infatti, dire, come hanno fatto alcuni oratori di parte comunista, che le direttive favoriscono le aziende capitalistiche a danno delle piccole imprese di tipo familiare. Anche le misure di prepensionamento, ai fini di un regolato esodo, si rivelano molto opportune se si pensa all'atteggiamento spesso arretrato delle vecchie generazioni, che poco spazio lasciano ai giovani agricoltori, tesi invece verso l'ammodernamento delle aziende per dar loro dimensioni economicamente valide. L'ultima direttiva, 161/72 sull'orientamento e sulla qualificazione professionale, porta indubbie e positive novità. Certo restano alcuni problemi da chiarire e approfondire (sorte della legge sulla proprietà contadina, eccessive differenze nell'indennità di prepensionamento tra coniugati e celibi, credito agrario, garanzie alle cooperative, incentivi previsti per le sole associazioni costituite successivamente alla entrata in vigore della legge), ma è innegabile che le direttive tendano ad apprestare gli strumenti per determinare una svolta della nostra agricoltura e sostiene, in conclusione, che è necessario approvare il disegno di legge di attuazione senza ulteriori ritardi.

Il deputato Giannini intende innanzitutto ridimensionare la portata del provvedimento, sul quale si è fatta troppa vuota retorica, giungendo a parlare di riforma decisiva dell'agricoltura. Esso, in realtà, avvia soltanto alcune linee di riforma e potrà farlo concretamente

se ci sarà un'impostazione su basi democratiche, accompagnata da una più generale revisione della politica agricola comunitaria. In proposito esiste oggi un piano elaborato dal responsabile della politica agricola, l'olandese Lardinois; di esso si hanno solo notizie giornalistiche, dalle quali si può rilevare, tuttavia, che sono ancora una volta trascurate le esigenze delle agricolture più svantaggiate e bisognose di aiuti, in primo luogo di quella italiana. Né si può dimenticare che andrebbe chiarita la portata della politica mediterranea che intende perseguire la Comunità, poiché essa può avere conseguenze non trascurabili sull'agricoltura meridionale. Ritiene che il disegno di legge in esame prevede interventi finanziari del tutto insufficienti, laddove l'articolo 14 della direttiva 159/72 consente agli Stati di predisporre propri finanziamenti a favore dell'agricoltura, oltre a quelli cui la Comunità contribuisce. Se si continuerà sulla via finora seguita a livello comunitario e nazionale, invece dell'ammodernamento della agricoltura italiana si avrà per risultato, in ossequio alla logica capitalistica, di creare il deserto nelle campagne. A questa logica il gruppo comunista contrappone quella delle aziende di contadini singoli o associati, chiamate ad operare in un contesto socio-economico avanzato. Ricordando il parere espresso nel marzo di quest'anno dal CNEL sulle direttive comunitarie in merito all'esigenza di non accelerare indiscriminatamente l'esodo dalle campagne, fa osservare che in molte zone del Mezzogiorno si verificano situazioni di carenza di manodopera agricola, che devono far riflettere sulle modalità di attuazione della seconda direttiva, relativa alla cessazione dell'attività agricola. Portando alle logiche conseguenze la normativa comunitaria, si potrebbe verificare in alcune regioni, come le Puglie, la scomparsa di due terzi delle aziende esistenti. Se un « terremoto » dovrà esserci esso dovrà avvenire a vantaggio delle aziende contadine, facendo bene attenzione ad una giusta applicazione del criterio del reddito comparabile. Mette in guardia, poi, dalle facili suggestioni dello spontaneismo, al quale vanno contrapposti, invece, adeguati piani zionali in un più generale contesto di orientamento della produzione in funzione di una moderna politica dell'alimentazione. Non certo coercizione, ma previsione e programmazione, apprestando adeguate infrastrutture economiche e sociali. Sotto il profilo giuridico contesta l'interpretazione giuridica data dal relatore sul valore particolare di queste direttive, osservando che la forma giuridica del-

la direttiva si distingue da quella del regolamento perché lascia, contrariamente a quest'ultimo, come ha ribadito anche il CNEL nel citato parere, un notevole margine di discrezionalità ai singoli paesi. Il disegno di legge, invece, segue spesso pedissequamente il testo delle direttive, in molti casi peggiorandolo. Il provvedimento va ampiamente emendato, per eliminare i molti elementi negativi che esso contiene, introducendo i necessari adattamenti, (riferimento ormai ingiustificato agli enti interregionali di sviluppo; funzionamento del credito agrario da rivedere completamente; misure previdenziali assolutamente inaccettabili).

Il deputato Lo Porto nel sottolineare che il recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano costituisce un atto dovuto, osserva che si è finora troppo, e soltanto, discusso di riforma dell'agricoltura, senza agire in conseguenza. La sua parte accoglie positivamente l'attuazione delle direttive comunitarie, poiché, al di là di certi difetti di impostazione, essa costituisce un'occasione indispensabile, per varare finalmente una normativa quadro per la realizzazione della politica agricola. Da parte governativa si assiste, invece, ancor oggi alla sostanziale emarginazione del settore agricolo, con una politica di austerità a senso unico, a tutto danno delle regioni meridionali, che pur si dichiara in astratto di voler tutelare in primo luogo. Si continua cioè nella logica delle promesse, costantemente disattese, così come è avvenuto in questi anni. Tipico l'esempio dei progetti speciali approvati dal CIPE, ma esclusi dalla legge di finanziamento dell'agricoltura dell'agosto di quest'anno. In questo quadro desolante si pone oggi l'attuazione delle direttive comunitarie, che suscitano alcune perplessità per le conseguenze che esse rischiano di avere a danno delle aziende meridionali. Il disegno di legge non fa che accrescere i pericoli insiti nelle direttive che tendono a favorire le aziende già prospere delle regioni settentrionali o comunque capaci di raggiungere il reddito comparabile, laddove sarebbe necessario diversificare regionalmente le misure di intervento. Anche il prepensionamento previsto dalla seconda direttiva può presentare evidenti pericoli per il Mezzogiorno determinando uno sfollamento non compensato da un reale ammodernamento delle aziende ad opera di giovani che già sono purtroppo emigrati al Nord. Piani efficienti di investimenti produttivi sono l'unico mezzo per ovviare allo scadimento progressivo dell'agricoltura meridionale. In merito al-

la terza direttiva ritiene che l'attività di formazione dovrebbe essere assunta dallo Stato o dalle regioni, per conto dello Stato. Conclude rilevando che non esistono reali prospettive nel Mezzogiorno d'Italia se non si pongono serie basi per un profondo rinnovamento del settore agricolo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Servadei.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi (Parere alla VI Commissione) (2358).

Il Sottosegretario Servadei, in riferimento alla richiesta avanzata nella seduta scorsa dal gruppo comunista di rinviare la discussione sul decreto-legge in titolo per poterla riprendere nella seduta odierna sulla base di una comunicazione del ministro De Mita sul piano petrolifero che il Governo sta approntando, rileva che la posizione del Governo sul suddetto piano e sulla situazione dell'intero settore petrolifero è stata ampiamente illustrata dal ministro Giolitti alla Commissione bilancio nella giornata di ieri. Ritiene quindi superflua una ripetizione di tale illustrazione da parte del ministro De Mita che, d'altra parte, è oggi impegnato nei lavori parlamentari del Senato.

Il deputato Milani ritiene che far cadere l'occasione offerta dal provvedimento in esame per un serio dibattito sulla politica petrolifera è disdicevole oltre che sul piano di corretto rapporto tra Ministro e Commissione anche dal punto di vista delle competenze e del prestigio della Commissione stessa.

Il deputato Servello osserva che comunque la discussione del decreto-legge implica l'intero problema delle fonti di energia e che quindi la presenza del Ministro sarebbe stata utile alla concretezza della discussione.

Il deputato Alesi, entrando nel merito della discussione del provvedimento in esame, rileva

che l'aumento del prezzo della benzina per la parte di competenza delle compagnie petrolifere ha in effetti diminuito il rischio d'una limitazione dell'approvvigionamento. Il provvedimento però ha scontentato sia i produttori che i distributori ed il Governo ha colto l'occasione per procurarsi una troppo facile entrata fiscale. Si domanda se il ricorso ad altri strumenti, quali ad esempio un più rigoroso contenimento dell'evasione fiscale o un deciso taglio alle sovvenzioni degli enti inutili, avrebbero potuto procurare le entrate necessarie senza colpire solo una parte della collettività come invece avviene con l'aumento del prezzo della benzina. Fa rilevare inoltre la contraddizione in cui è caduto il partito socialista che, strenuamente contrario al provvedimento di defiscalizzazione promosso dal Governo Andreotti, è oggi uno dei responsabili di una misura che grava molto più fortemente sui ceti popolari. Si diffonde quindi sui motivi che consigliano il mantenimento dello sconto concesso ai turisti stranieri che acquistano benzina in Italia: il 75 per cento del flusso turistico da oltre frontiera avviene su strada e la perdita in valuta, se tale sconto dovesse essere soppresso, sarebbe ben maggiore dell'eventuale incremento fiscale. Passando a trattare le questioni più squisitamente politiche implicate dal provvedimento in esame, esprime la preoccupazione che l'auspicato maggiore impegno delle partecipazioni statali nel settore tolga lo spazio necessario all'azione delle compagnie private senza assicurare i vantaggi sperati e in primo luogo la continuità nell'approvvigionamento del greggio. È d'accordo sul fatto che il piano petrolifero preveda l'obbligo delle raffinerie di soddisfare prioritariamente le necessità nazionali, ma ritiene che l'istituzione di contratti di lungo periodo con i paesi produttori possa condurre ad una progressiva statizzazione del commercio internazionale con serie ripercussioni sia di carattere finanziario che politico.

Il deputato Maschiella rileva anzitutto che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sui riflessi che il provvedimento in esame ha sulla politica di sviluppo e sull'andamento del commercio estero. A proposito del primo aspetto, fa osservare che il decreto non tende a colpire un consumo privato a vantaggio di un consumo collettivo, scopo che si può raggiungere solo con una imposizione diretta e selettiva, ma semplicemente ad incrementare le entrate; ciò produce ripercussioni negative in una serie di settori quali quelli dell'agricoltura, della pesca e dei trasporti, innescando una reazione a

catena che inevitabilmente porterà a un generalizzato aumento dei prezzi. Quanto al secondo aspetto, fa notare che i paesi produttori di petrolio manifestano oggi la tendenza a richiedere come contropartita più che il pagamento in contanti forniture di servizi e prestazioni necessarie al loro sviluppo. Nella drammatica situazione creatasi con il riaccendersi del conflitto medio-orientale il prezzo del greggio sarà sempre più usato dai paesi produttori come arma politica ponendo drammaticamente i paesi importatori di fronte al problema dell'approvvigionamento di questa indispensabile fonte di energia. Ritiene che nei confronti di questi problemi di fondo le comunicazioni del ministro Giolitti alla Commissione bilancio riflettano soltanto un senso di incertezza mentre è assolutamente necessario approntare un piano d'emergenza e al contempo fare in modo che lo Stato si sostituisca alle compagnie private nelle trattative con i paesi produttori. La sua parte politica condiziona l'espressione del proprio parere sul decreto-legge in esame all'accoglimento dei seguenti punti: opportunità che il Governo riferisca al Parlamento sullo stato delle scorte; netta chiusura all'esportazione dei prodotti petroliferi, e in special modo del gasolio, nell'attuale stato di emergenza; sospensione di ogni autorizzazione a nuove raffinerie e necessità di conoscere le eventuali differenze che le raffinerie esistenti presentano tra potenzialità concessa e potenzialità installata; decisione immediata circa l'obbligo percentuale della raffinazione in relazione alle necessità nazionali; necessità di correggere opportunamente il decreto-legge per quanto concerne le ripercussioni negative dell'aumento del carburante sull'agricoltura e sulla pesca; necessità di operare affinché la CEE assuma nei confronti dei paesi produttori una posizione unitaria sulla base dell'elaborazione di una nuova politica energetica.

Il deputato Servello osserva anzitutto che per approfondire le questioni emerse dal dibattito occorrerebbero dati e documentazioni di cui la Commissione non dispone. Né le dichiarazioni di ieri del ministro Giolitti alla Commissione bilancio possono soccorrere in tal senso, essendo esse, a suo avviso, quanto mai generiche. L'esigenza di un piano petrolifero è stata sempre avvertita, ma i governi passati non hanno mai avuto la forza politica di approntarlo e si sono sempre empiricamente adattati al mutare delle varie situazioni. Ritiene giusto che di fronte all'abnorme proliferazione dei punti di raffinazione si proceda a sospendere l'autorizzazione per

nuove iniziative. Quanto al decreto-legge in esame, si sofferma sugli effetti negativi che l'aumento del prezzo della benzina apporterà, oltre che nel settore dei trasporti, anche in quello agricolo e della pesca. Esso è dunque contraddittorio con la linea antinflazionistica del Governo senza d'altra parte riuscire ad assicurare la copertura dell'aumento delle pensioni. Annuncia il parere contrario del proprio gruppo.

Il deputato Milani si augura che il relatore e il rappresentante del Governo diano una risposta politica esauriente alle questioni sollevate dal deputato Maschiella, a nome del gruppo comunista. Insiste soprattutto sul fatto che il patto sociale tacito sul quale il Governo ha chiesto consensi alla sua linea antinflazionistica viene apertamente violato dal decreto-legge in esame per l'incidenza negativa che esso avrà sui salari e sugli stipendi e quindi per le spinte rivendicative che inevitabilmente esso metterà in moto.

Il relatore Aiardi ritiene che le dichiarazioni del Ministro Giolitti alla Commissione bilancio contengano impegni rassicuranti sia in relazione al piano petrolifero, il cui perfezionamento è stato demandato al CIPE, sia in ordine alla sospensione delle autorizzazioni per la messa in opera di nuove raffinerie oltre una determinata capacità. Ribadisce che il decreto-legge è originato da una situazione obiettiva non modificabile, mentre al contempo si prefigge il reperimento dei fondi necessari alla copertura dei nuovi impegni sociali assunti dal Governo; contesta quindi che si tratti di un provvedimento in contrasto con la politica economica generale del centro-sinistra e tale da ridurre la base sociale su cui tale politica vuole fondarsi.

Il Sottosegretario Servadei riconosce che le considerazioni e le valutazioni emerse dal dibattito trovano un loro fondamento nella nuova situazione internazionale, ma ritiene che la linea che il Governo si è data con l'elaborazione del piano petrolifero sia l'unica al momento praticabile. Quanto al decreto-legge afferma che esso riflette una scelta che il Governo ha lungamente meditato e che ha infine adottato, in alternativa ad altre possibili soluzioni, anche per far fronte alle finalità sociali che esso persegue. Il Governo comunque non ha difficoltà a che il parere accolga nella sua motivazione talune delle istanze portate avanti dagli intervenuti. Assicura infine che il piano petrolifero e il piano di emergenza saranno presto portati all'esame del Parlamento cosicché i temi oggi sollevati potranno

essere oggetto di un ulteriore approfondimento.

Prendendo la parola per dichiarazione di voto il deputato D'Angelo, ribadito il parere contrario del gruppo comunista, fa rilevare in particolare la pericolosità di una situazione in cui l'approvvigionamento del carburante dipende per il 90 per cento dalle compagnie private e segnala la situazione di vero e proprio mercato nero che si è già venuta a creare per il gasolio.

La Commissione quindi approva a maggioranza la proposta del relatore Aiardi di esprimere parere favorevole con le seguenti osservazioni: che si proceda immediatamente all'elaborazione del piano petrolifero e alla messa in atto d'un piano d'emergenza del settore; che sia salvaguardato il corretto rapporto con la politica del Governo in materia di prezzi e di lotta all'inflazione; che sia valutata l'opportunità di adottare provvedimenti in ordine alla sospensione delle esportazioni del gasolio; e che sia considerata la possibilità di un trattamento agevolato dei prodotti petroliferi destinati alla trazione in agricoltura e alla pesca.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 12,45. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Servadei.

Proposta di legge:

Baslini e Giomo: Disposizioni per l'apertura domenicale e festiva dei saloni di mostra ed esposizione di modelli di mobili (1372).

(Seguito dell'esame e richiesta di passaggio in sede legislativa).

Il relatore Aliverti riferisce che il Comitato ristretto si è soprattutto sforzato di considerare i termini entro i quali è opportuno delimitare la portata del provvedimento in esame, anche in relazione al fatto che vari decreti regionali sulla disciplina dei negozi hanno compreso nella sfera di applicazione della legge n. 558 del 1971 anche quei negozi atipici che sono le mostre di mobili. È necessario dunque, a suo avviso, che una riconsiderazione sull'esclusione di tali mostre dall'obbligo della chiusura festiva non costituisca motivo di contrasto fra le varie categorie interessate al problema. Rilevando come una deroga generalizzata aprirebbe una

spirale rivendicativa tale da infirmare il sistema instaurato con la legge n. 558, richiama i motivi di ordine territoriale e zonale che possono concorrere ad una obiettiva soluzione del problema nei suoi diversi aspetti. Dà quindi lettura dell'articolo unico che, sulla base di questi criteri, è stato predisposto dal Comitato ristretto e propone che la Commissione richieda alla Presidenza della Camera la sede legislativa.

I deputati Calabrò e Servello rilevano che il testo proposto dal Comitato ristretto, non consentendo la vendita domenicale, contraddice con la finalità della proposta di legge originaria. Chiedono pertanto che sia almeno inserito nell'articolo unico il riferimento alla possibilità di operare nella giornata domenicale anche le contrattazioni.

Dopo che hanno brevemente preso la parola i deputati Niccoli, Milani, Alesi e Servello e dopo che il Sottosegretario Servadei ha espresso la preoccupazione del Governo di non aprire varchi troppo larghi nel sistema normativo della legge n. 558, la Commissione delibera all'unanimità, con il consenso del Governo, di richiedere al Presidente della Camera che la proposta di legge in esame sia deferita alla sua competenza legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, de' Cocci, e il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Picardi.

Disegno di legge:

Tattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri (*Approvato dal Senato*) (*Parere della I, della V e della XIV Commissione*) (2165).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione passa all'esame degli articoli.

Il deputato Giovanardi subordina la presentazione dei due emendamenti preannunciati in sede di discussione sulle linee generali al raggiungimento di un accordo tra i gruppi — anche per un sollecito riesame da parte del Senato — e all'assenso del Ministero del tesoro: questo per evitare che la sua azione si traduca in un freno alla sollecita approvazione di un provvedimento da tempo atteso dalle categorie interessate.

Il deputato Noberasco, ribadendo di condividere il contenuto delle proposte preannunciate dal deputato Giovanardi, comunica che il gruppo comunista, nel caso intervenga l'accordo di cui sopra, presenterà un proprio emendamento. Altrimenti è favorevole all'approvazione del provvedimento nella sua attuale formulazione.

Il relatore Fortunato Bianchi invita gli onorevoli Giovanardi e Noberasco a formalizzare le rispettive proposte, per esprimere compiutamente il parere su di esse.

Il Presidente ritiene valida la richiesta del relatore e invita i deputati interessati a presentare formalmente i propri emendamenti per consentire alla Commissione un approfondito esame delle proposte in essi contenute. Sospende la discussione sul provvedimento in esame, che sarà messo all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, de' Cocci.

Proposte di legge:

Marocco: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sul collocamento obbligatorio delle categorie invalide presso le amministrazioni pubbliche e i privati datori di lavoro (*Parere della I, della IV, della V e della XII Commissione*) (279);

Menicacci ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sul collocamento degli invalidi (*Parere della V e della XII Commissione*) (475);

Boffardi Ines ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private (*Parere della I, della V e della XII Commissione*) (796);

Foschi ed altri: Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private (*Parere della I, della II, della IV, della V e della XIV Commissione*) (1856);

Biamonte ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (Parere della I, della II, della IV, della X, della XII e della XIV Commissione) (1871).

(Esame e rinvio).

Il Presidente Zanibelli fa presente che alle proposte di legge nn. 279, 475, 796 e 1856, è aggiunta nell'ordine del giorno la proposta di legge Biamonte n. 1871, anche essa in tema di assunzioni obbligatorie. Non è invece possibile abbinare la proposta di legge Tremaglia n. 1907 non essendo ancora assegnata alla Commissione.

Per quanto concerne le proposte di legge Pisicchio n. 393 e Romeo n. 562 di cui è stato chiesto dai proponenti l'abbinamento con le proposte iscritte all'ordine del giorno, si rimette alla Commissione. Rileva per altro che esse, prevedendo l'estensione dei benefici previsti dalle proposte in esame ad un nuovo soggetto (gli ex emigrati), non presentano i requisiti per l'abbinamento.

Il relatore Mazzola propone di estendere la discussione, in questa sede, anche alle proposte di legge Romeo e Pisicchio, lasciando alla Commissione in seguito di decidere sull'opportunità o meno di procedere ad un abbinamento.

Il Presidente Zanibelli propone quindi l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte di legge Romeo e Pisicchio, rimanendo impregiudicata la facoltà della Commissione di disporre o meno l'abbinamento o una discussione congiunta.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore Mazzola sottolinea come l'esigenza di rivedere la normativa del 1968 si ponga in termini di urgenza, per rispondere alle attese delle categorie interessate.

La legge n. 482 del 1968 — che si proponeva di riordinare i provvedimenti frammentari in materia emanati fino a quel momento, anche alla luce di due importanti sentenze della Corte costituzionale del 1960 e del 1961 — presenta infatti immense lacune nel testo e ha dato luogo a gravi incertezze nella sua applicazione.

In sostanza, essa non sembra garantire una effettiva tutela dei diritti riconosciuti alle categorie interessate. Soprattutto nel Mezzogiorno e nel settore del pubblico impiego, infatti, il collocamento delle categorie interes-

sate è attuato in misura inferiore a quanto disposto dalla legge.

Le proposte all'esame della Commissione si propongono di ovviare a tali lacune: una di esse, per altro, la n. 475 dell'onorevole Menicacci, si isola per il suo contenuto particolaristico e per l'apprestamento di una soluzione semplicistica, quale appare quella dell'equiparazione degli invalidi agli apprendisti.

Le proposte Marocco n. 279 e Boffardi Ines n. 796, si innestano nel tronco nella normativa vigente, costituendone un indubbio miglioramento ma razionalizzando, in sostanza, il sistema vigente. Più radicalmente innovativa appare la proposta di legge Foschi, che propone una articolazione diversa delle categorie interessate. Ritiene di dover sottolineare che l'ANMI ha dichiarato il proprio consenso alla proposta Marocco che, sempre a parere della associazione, può costituire, in assenza di un disegno di legge, la base per l'auspicata riforma.

Propone, quanto al metodo di lavoro da adottare, la costituzione di un Comitato ristretto, che meglio potrà armonizzare le varie proposte in un testo armonico.

La Commissione approva la proposta di costituire un Comitato ristretto.

Il Presidente Zanibelli invita i gruppi a designare i propri rappresentanti in seno al Comitato medesimo, a cui suggerisce una consultazione con le categorie interessate.

Il deputato Borra, lungi dal voler rallentare l'iter delle proposte in esame, ritiene che sarebbe stato opportuno far precedere al loro esame la concretizzazione della delega concessa al Ministero del lavoro per il riordinamento della materia relativa al riconoscimento delle invalidità.

Il Presidente Zanibelli fa osservare che, mentre la delega si riferisce al settore della previdenza sociale, le proposte di legge in esame si occupano degli invalidi civili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente FRASCA.* — Intervengono per il Governo il Ministro della sanità Gui e il sottosegretario di Stato Guerrini.

Proposte di legge:

Cattanei: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (607);

De Maria: Concorsi interni riservati a posti di primario, aiuto e assistente ospedaliero (641);

Morini e Cabras: Norme transitorie per i concorsi di alcune categorie di personale ospedaliero (761);

Martini Maria Eletta ed altri: Norme transitorie per il passaggio in ruolo dei medici e farmacisti ospedalieri incaricati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (810);

d'Aquino ed altri: Collocamento in ruolo *ope legis* dei medici ospedalieri (845);

Belluscio: Passaggio in ruolo dei sanitari ospedalieri incaricati (857);

Boffardi Ines ed altri: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati e supplenti (913);

Mariotti ed altri: Ordinamento del personale sanitario e farmacista degli enti ospedalieri (949);

Magliano: Immissione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (999);

Cattaneo Petrini Giannina: Norme straordinarie per i concorsi medici ospedalieri (1132);

Triva ed altri: Ordinamento del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri (*Parere della I e della V Commissione*) (1170);

Orlandi: Norme per la collocazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (1460);

Alessandrini ed altri: Revisione e snellimento delle procedure previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative alla immissione nei ruoli del personale sanitario ospedaliero (1509);

(*Parere della I Commissione*).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue il dibattito sulle proposte di legge per la sistemazione in ruolo del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri ascoltando le dichiarazioni rese dal ministro della sanità su questo problema.

Il ministro esordisce richiamando l'attenzione sulla grave situazione di disagio che si è creata negli ospedali a seguito dell'anomala situazione in cui versa gran parte del personale ospedaliero. Si tratta di uno stato di cose che è andato peggiorando col passare del tempo e sul quale è indispensabile intervenire tempestivamente. A questo fine è doveroso da parte sua segnalare alla Commissione la viva preoccupazione che suscita nelle categorie interessate il proposito di trattare il problema della sistemazione in ruolo del personale insieme alla modifica delle norme concorsuali

vigenti. Si deve riconoscere che si tratta di una preoccupazione fondata, in quanto è indubbio che la revisione della normativa concorsuale coinvolge problemi complessi sui quali è ancora aperto il confronto fra le forze politiche, sicché il dibattito in questa materia si prospetta necessariamente lungo e impegnativo.

Un altro motivo di perplessità, su cui invita la Commissione a riflettere, nasce dal rischio di varare una disciplina che appaia precaria e contraddittoria nella prospettiva della riforma sanitaria. Come già ha avuto occasione di ribadire la riforma sanitaria è un impegno prioritario del Governo e del suo Ministero e il superamento di difficoltà che in passato ne ostacolarono la predisposizione consente ora di affrontare questo tema con ben diversa concretezza di prospettive.

Il ministro conclude affermando che non intende in alcun modo ostacolare la discussione su questa difficile materia — anche una eventuale iniziativa governativa in materia egli la subordina all'esigenza di evitare ogni ritardo nell'*iter* della discussione — ma ha voluto soltanto prospettare alla Commissione le difficoltà obiettive che occorre risolvere.

Il deputato Venturoli osserva che già troppo si è discusso intorno a questo argomento ed è tempo ormai di fare scelte precise, anche sul piano metodologico. Ricorda che il comitato ristretto aveva concordato sulla validità di un'impostazione secondo la quale il problema dell'anomala situazione in cui versano alcuni operatori sanitari andava affrontato rimuovendo le cause che erano all'origine di quelle situazioni. Quanto all'osservazione del ministro circa l'esigenza di evitare contrasti con gli indirizzi della riforma sanitaria osserva che le innovazioni accolte nel testo del comitato ristretto, oltre ad essere ispirate da un senso di realismo pratico che tiene conto delle difficoltà di attuazione, corrispondono nelle loro linee complessive agli indirizzi attualmente ipotizzati dal progetto di riforma sanitaria, salvo per aspetti marginali che potranno essere riveduti una volta che la riforma sia varata. D'altra parte non ci si deve nascondere che la riforma sanitaria, come l'esperienza ha dimostrato, coinvolge importanti e molteplici interessi che rischiano di vanificare le asserite buone intenzioni del governo. Concludendo ritiene che vi sono le condizioni per lavorare proficuamente e rapidamente, purché vi sia la volontà politica di intervenire efficacemente in questo settore: una prova che questa volontà c'è la si avrebbe con il consenso alla proposta, già a suo tempo avanzata dal suo

gruppo, di richiedere il trasferimento in sede legislativa dei provvedimenti in discussione.

Per il deputato D'Aniello il problema è oggi quello di trovare una soluzione che tranquillizzi immediatamente l'ambiente ospedaliero, senza compromettere l'impegno ad elaborare soluzioni capaci di evitare il ripetersi di queste situazioni. Non c'è dubbio che se ora si volesse sviluppare la discussione sulle modifiche da introdurre alla normativa concorsuale prendendo a base il testo a suo tempo elaborato dal comitato ristretto si andrebbe incontro ad una discussione lunga e complessa. Gli sembra pertanto che la soluzione migliore sarebbe quella di arrivare ad una sospensione dei concorsi per un congruo periodo di tempo, con apposito provvedimento legislativo, in modo da lasciare alla Commissione il margine per lavorare con tranquillità alla revisione delle norme concorsuali.

Il deputato Mario Ferri rileva che la soluzione di limitarsi ad approvare le norme di sanatoria senza introdurre modifiche alla disciplina dei concorsi contrasterebbe con le considerazioni e le preoccupazioni a suo tempo emerse in seno al comitato ristretto, e che avevano sconsigliato di adottare questa soluzione inducendo invece il comitato ad intervenire anche sulle cause che avevano determinato le situazioni anomale alle quali si voleva porre riparo. Non ritiene che i problemi di tempo prospettati nel corso della discussione siano insuperabili; a suo tempo infatti tutti i gruppi politici si erano espressi sul testo elaborato dal comitato e l'ostacolo maggiore ad una sollecita approvazione di tale provvedimento era venuto da una posizione negativa del ministro della sanità. Aggiunge, che se è doveroso prendere atto dell'impegno più volte ribadito dal governo per una sollecita approvazione della riforma sanitaria, bisogna anche essere consapevoli che si tratta di una riforma per cui gli ostacoli da superare sono gravi e numerosi; è opportuno allora evitare che nel frattempo continuo ad operare norme che si sono rivelate superate e farraginose. Conclude osservando che si potrebbe consentire con la proposta del deputato D'Aniello di congelare la situazione attuale solo se fosse dimostrato che non esistono le condizioni per portare avanti la soluzione del problema in discussione.

Il deputato Messeni Nemagna, dopo aver osservato che in base alle precedenti esperienze non si può condividere l'ottimismo manifestato dal ministro in ordine alla prospettiva

di una sollecita elaborazione della riforma sanitaria, tiene a ribadire che è indispensabile dare finalmente una risposta alle aspettative del personale sanitario che da troppo tempo versa in una grave situazione di precarietà.

Il deputato Morini osserva che nel periodo intercorso dall'ultima riunione della Commissione su questo argomento sono maturate situazioni nuove negli ospedali di cui è necessario tener conto, così come occorre tener conto che il Ministero della sanità ha proceduto in questo periodo con maggiore alacrità nella applicazione della normativa riguardante i concorsi. D'altra parte c'è anche una disponibilità nuova del ministro della sanità ad esaminare il problema di una immissione in ruolo dei sanitari ospedalieri che versano in situazioni anormali, così come c'è una ribadita volontà del governo di sollecitare la messa a punto della riforma sanitaria. Per questi motivi, per consentire cioè alla Commissione e a tutti i gruppi politici di valutare questi fatti nuovi e di definire rispetto ad essi la propria posizione, ritiene che sarebbe opportuno un breve rinvio e una pausa di riflessione prima di proseguire nell'esame dell'articolato a suo tempo predisposto dal comitato ristretto.

Il deputato De Maria ricorda che quando fu approvata la normativa concorsuale vigente da varie parti si rilevò che si trattava di un meccanismo farraginoso e mal congegnato; le situazioni anomale che si sono create dimostrano quanto quei rilievi fossero esatti. È importante ora non ripetere gli errori del passato e per questo è necessario evitare di approvare modifiche destinate ad essere travolte quando si dovrà varare la riforma sanitaria. È urgente invece risolvere la situazione dei medici incaricati; a questo scopo o si provvede con lo stralcio delle norme che riguardano la sanatoria dal testo del Comitato ristretto, o il Governo dovrebbe presentare un suo disegno di legge in materia; oppure occorrerà approvare misure del tipo di quelle suggerite dalla proposta di legge n. 2324 recentemente assegnata alla Commissione per garantire ai medici incaricati la stabilità del posto di lavoro.

Il relatore Giannina Cattaneo Petrini rileva che mentre vi è l'urgenza di eliminare situazioni di tensione negli ospedali che non giovano a nessuno, vi è anche la necessità di tenere conto delle nuove realtà in alto e dell'esigenza di impedire il rinnovarsi di situazioni anomale: propone quindi di valutare la possibilità di stralciare dal testo del comitato ristretto, oltre alle norme concernenti la sanatoria, alcune norme suscettibili di regolare dei punti chiave del meccanismo con-

corsuale in modo innovativo e tuttavia senza compromettere, addentrandosi nei particolari, la compatibilità con gli indirizzi futuri della riforma sanitaria.

Il ministro Gui replica brevemente ribadendo la sua convinzione che le prospettive di ritardi nell'approvazione del provvedimento sono tanto maggiori quanto più impegnativo sarà l'insieme delle misure che si intende approvare. Afferma tuttavia di essere pienamente disponibile a valutare le soluzioni che la Commissione riterrà di poter prospettare dopo aver responsabilmente valutato le ragioni obiettive che possono consigliare di seguire l'una o l'altra delle strade prospettate: o approvazione della sola sanatoria; o approvazione congiuntamente della sanatoria e delle norme di modifica concorsuale; o, come suggeriva il relatore, approvazione di norme di sanatoria accompagnate da alcune modifiche che eliminino le incongruenze più vistose della disciplina concorsuale vigente. Quanto all'ipotesi di un congelamento della situazione esistente rileva che si tratterebbe di una estrema *ratio*, perché si rischierebbe di creare un alibi per rinviare indefinitamente l'adozione di misure realmente risolutive.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

Proposte di legge:

Schiavon ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali (Parere della XI Commissione) (552);

Senatori Zugno ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali (Approvata dal Senato) (Parere della XI Commissione) (1913).

{Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa}.

Su proposta del relatore Andreoni, con la quale si dichiarano d'accordo a nome dei rispettivi gruppi i deputati La Bella, Morini, Ferri Mario, Messeni Nemagna e D'Aniello e il Ministro Gui a nome del Governo, la Commissione delibera di richiedere l'assegnazione in sede legislativa dei provvedimenti in discussione.

Il Presidente Frasca si riserva di inoltrare la richiesta non appena acquisito il consenso dei gruppi non presenti alla seduta odierna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 11,30. — Presidenza del Presidente FRASCA. — Interviene per il Governo il sottosegretario di Stato per la sanità, Guerrini.

Disegno e proposte di legge:

Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (Approvato dal Senato) (Parere della II, della IV, della V, della VIII e della X Commissione) (1787);

Alfano ed altri: Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (Parere della II, della IV, della V, della VIII e della X Commissione) (642);

Miotti Carli Amalia: Istituzione del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole (Parere della II, della IV, della VIII e della X Commissione) (9).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore Allocca propone un breve rinvio della discussione per valutare l'opportunità di introdurre nel testo del disegno di legge alcune modifiche e opportuni miglioramenti di carattere tecnico.

Dopo che il deputato Bianchi Alfredo e il sottosegretario Guerrini hanno dichiarato di aderire alla proposta del relatore il Presidente Frasca rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973, ORE 20,20. — Presidenza del Presidente CARRARO.

In una breve relazione, il senatore Follieri illustra la proposta, che l'apposito Comitato sottopone alla deliberazione della Commissione, di non inviare il documento n. 737 al Tribunale di Palermo che ne ha fatto richiesta.

Sulla relazione del senatore Follieri si apre un dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori Adamoli e Pisanò e i deputati La Torre, Vineis, Terranova e Nicosia.

A conclusione del dibattito, la Commissione delibera di non trasmettere al Tribunale di Palermo il documento n. 737, in base alla

motivazione che il contenuto del medesimo deve ancora formare oggetto di una compiuta valutazione da parte della Commissione stessa; motivazione integrata dall'altra, suggerita dal deputato Vineis, secondo cui nel documento suddetto sono contenuti solo alcuni riferimenti alle vicende che formano oggetto degli accertamenti demandati al processo nel quale la ri-

chiesta del documento medesimo è stata avanzata, le quali trovano più ampia illustrazione in altri documenti già trasmessi allo stesso Tribunale di Palermo.

Il Presidente Carraro avverte, quindi, che la Commissione verrà convocata a domicilio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,20.

CONVOCAZIONI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 18 ottobre, ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

SIMONACCI: Provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle forze armate trattenuti o richiamati in servizio (316);

BELLUSCIO: Provvedimenti in favore degli ufficiali della riserva di complemento delle forze armate richiamati o trattenuti in servizio e che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-1945 (1050);

DE LORENZO GIOVANNI ed altri: Costituzione, tra i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente effettivo, del ruolo speciale unico aggiunto e definizione della posizione giuridico-amministrativa degli ufficiali e sottufficiali e dei cappellani militari di complemento e della riserva di complemento delle varie armi, corpi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (1066);

SAVOLDI e BALZAMO: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico, di quiescenza, di previdenza ed assistenza agli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (1105);

MENICACCI ed altri: Provvedimenti per la sistemazione giuridico-amministrativa degli ufficiali della riserva di complemento già in servizio durante la guerra 1940-45, in attività alla data del 31 dicembre 1972 in qualità di richiamati o trattenuti, in virtù dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con diritto di pensione acquisito (1541);

— (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Salizzoni.

Parere sul disegno di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2189) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Ianniello.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 18 ottobre, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di

procedura penale (*Urgenza*) (864) — Relatore: Lospinoso Severini — (*Parere della I e della V Commissione*).

Comitato permanente per i pareri.

Giovedì 18 ottobre, ore 15.

Parere sul disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (1318) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Terranova.

Parere sulle proposte di legge:

MASCIADRI e SPINELLI: Norme per l'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti operanti sulla frequenza di 27 megacicli (2214) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Assante;

RIZZI e SANGALLI: Nuove norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani (1608) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Lospinoso Severini.

Parere sul disegno di legge:

Delega al Governo ad emanare norme per il riconoscimento delle denominazioni di origine di prodotti dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato (1768) — (*Parere alla XI e XII Commissione riunite*) — Relatore: Castelli.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali)

Comitato per il controllo finanziario.

Giovedì 18 ottobre, ore 9,30.

Esame della relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 (Doc. XIV, n. 2).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 18 ottobre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi (2358) — Relatore: Frau — (*Parere della V e della XII Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 18 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori ROMAGNOLI CARETONI TULLIA ed altri: Modificazioni all'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico o storico (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2001) — Relatore: Berté — (*Parere della IX Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 18 ottobre, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (2244) — (*Parere della I, della III, della V, della VI, della VIII, della IX e della XIII Commissione*);

BOXOMI ed altri: Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (547) — (*Parere della V e della XIII Commissione*);

SALVATORE ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fine di miglioramento delle strutture (617) — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

MARRAS ed altri: Norme di attuazione delle direttive della CEE nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agricole (1991) — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

— Relatore: Vetrone.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti)

Venerdì 19 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti (2066);

— Relatori: per la IX Commissione, Lombardi Giovanni; per la X Commissione, Marocco;

— (*Parere della V Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Venerdì 19 ottobre, ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. (1852) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Matta.

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Martedì 23 ottobre, ore 17,30.

III COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri)

Comitato permanente Affari comunitari.

Martedì 23 ottobre, ore 19.

Comunicazioni del Governo sulle relazioni esterne della Comunità dei nove.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 24 ottobre, ore 16,30.

Elezione del Presidente.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) e XII (Industria)

Mercoledì 24 ottobre, ore 9,30.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo in merito agli interventi nel Mezzogiorno.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.